

**CIRCOLARE INFORMATIVA 01/10**

Milano, 7 gennaio 2010

**OGGETTO: Nuove disposizioni per la tenuta dell'archivio unico informatico antiriciclaggio (AUI).**

Si informano gli Associati che la Banca d'Italia ha pubblicato sul proprio sito il provvedimento definitivo recante le disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

La circolare, pubblicata nella sezione Vigilanza › Vigilanza sugli altri intermediari › Normativa ed allegata per pronto riferimento, è composta da:

- Provvedimento per la tenuta dell'archivio unico informatico antiriciclaggio e per le modalità semplificate di registrazione
- Allegato n. 1 – Causali analitiche
- Allegato n. 2 – Standard tecnici
- Allegato n. 3 – Tabelle dei codici
- Nota esplicativa degli schemi innovativi di registrazione

Cordiali saluti

Il Segretario Generale  
Prof. Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE			
ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI		ASSOCIATI SOSTENITORI	
ABF FACTORING	Ettore SINNONA	SCIUME' & ASSOCIATI	Marco CUPIDO
AOSTA FACTOR	Enrico DEHO'	SEFIN	Claudia NEGRI
BANCA CARIGE	Elvio BORRA	STUDIO LEG. AVV. PILATO	Paolo VERRECCHIA
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE	STUDIO LEG. GIOVANARDI FATTORI	Segreteria Generale
BANCO di DESIO e della BRIANZA	Direzione Generale	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
BARCLAYS BANK	Francesco MAZZITELLI	VISANT STONE	Simona DI VARA
BCC FACTORING	Mattia SERENA		
CENTRO FACTORING	Servizio Affari generali		
COFACE FACTORING ITALIA	Direzione Generale		
CREDEMFACOR	Direzione Generale		
DETTO FACTOR	Mirko RUBINI		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO		
ENEL.FACTOR	Direzione Generale		
EUROFACTOR ITALIA	Ivan TOMASSI		
FACTORCOOP	Direzione Generale		
FACTORIT	Antonio DE MARTINI Marziano BOSIO		
FARMAFACTORING	Direzione Generale		
FERCREDIT	Rossella BOGINI		
FIDIS	Luigi MATTA		
FORTIS COMMERCIAL FINANCE	Stefano SCHIAVI		
GE CAPITAL FINANCE	Direzione Generale		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Luca PIGHI		
GENERALFINANCE	Direzione Generale		
IBM ITALIA SERV. FINANZ.	Gianfranco LANZA		
IFITALIA	Direzione Generale		
INTESA SANPAOLO	Direzione Generale		
MEDIOFACTORING	Sandra MALANCA		
MPS Leasing & Factoring	Direzione Generale		
RIESFACTORING	Rossano FOLZINI		
SERFACTORING	Direzione Generale		
SG FACTORING	Direzione Generale		
SIS.PA.	Gianluigi RIVA		
SVI FINANCE	Direzione Generale		
UBI FACTOR	Gianpiero BERTOLI		
UNICREDIT FACTORING	Fausto GALMARINI		

**PROVVEDIMENTO RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA TENUTA  
DELL'ARCHIVIO UNICO INFORMATICO E PER LE MODALITÀ SEMPLIFICATE DI  
REGISTRAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 37, COMMI 7 E 8, DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231**

**LA BANCA D'ITALIA**

Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2005, e in particolare gli articoli 21 e 22;

Vista la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante l'attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

Visto il decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 151, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

Visto, in particolare, l'articolo 37, commi 7 e 8, del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

D'intesa con le altre Autorità di vigilanza di settore;

Sentita l'Unità di Informazione Finanziaria;

**ADOPTA**

il seguente provvedimento

**PARTE I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**  
**(Definizioni)**

1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per:

- a) “*direttiva*”, la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- b) “*decreto*”, il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante l’attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
- c) “*codice in materia di protezione dei dati personali*”, il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- d) “*TUB*”, il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- e) “*TUF*”, il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
- f) “*CAP*”, il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;
- g) “*UIF*”, l’Unità di Informazione Finanziaria istituita ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, presso la Banca d’Italia;
- h) “*destinatari*”, i soggetti indicati nell’articolo 2, comma 1;
- i) “*attività istituzionale*”, l’attività per la quale i destinatari hanno ottenuto l’iscrizione ovvero l’autorizzazione da parte dell’Autorità Pubblica;
- j) “*gruppo*”, il gruppo bancario di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e disposizioni applicative, il gruppo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e disposizioni applicative, il gruppo individuato ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché le società di cui all’articolo 2359 del Codice Civile;
- k) “*rapporto continuativo*”, un rapporto contrattuale di durata rientrante nell’esercizio dell’attività istituzionale dei destinatari che possa dare luogo a più operazioni di trasferimento o movimentazione di mezzi di pagamento ovvero una prestazione professionale resa dalle società di revisione iscritte nell’albo speciale previsto dall’art. 161 del TUF;
- l) “*operazione*”, la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a € 15.000;
- m) “*operazione frazionata*”, un’operazione unitaria sotto il profilo economico di importo pari o superiore a € 15.000, posta in essere attraverso più operazioni singolarmente di importo inferiore al predetto limite, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni;
- n) “*operazioni di tesoreria*”, operazioni eseguite da una società che effettua incassi e pagamenti per conto di altre società appartenenti al medesimo gruppo;
- o) “*mezzi di pagamento*”, il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili quali gli assegni di trattenuta, i vaglia postali, gli

ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;

- p) “*carte di pagamento*”, carte di debito, carte di credito e carte prepagate ovvero ogni altra carta che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;
- q) “*tasso di cambio*”, il cambio comunicato a titolo indicativo dalla Banca Centrale Europea per le valute da quest’ultima considerate ovvero, per le altre divise, quello comunicato dalla Banca d’Italia;
- r) “*cliente*”, il soggetto che dispone operazioni ovvero intrattiene rapporti continuativi con i destinatari;
- s) “*esecutore*”, il soggetto che esegue operazioni per conto di altro soggetto;
- t) “*titolare effettivo*”, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente secondo i criteri di cui all’allegato tecnico del decreto;
- u) “*dati identificativi*”, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale;
- v) “*archivio unico informatico*”, un archivio, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservati in modo accentrato tutti i dati e le informazioni acquisite nell’adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo i principi e le modalità previsti nel presente provvedimento e nei relativi allegati;
- w) “*pubblica amministrazione*”, tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

## **Art. 2**

### **(Destinatari e obblighi applicabili)**

1. Il presente provvedimento si applica a:

- a) banche;
- b) Poste Italiane S.p.A.;
- c) istituti di moneta elettronica (IMEL);
- d) società di intermediazione mobiliare (SIM);
- e) società di gestione del risparmio (SGR);
- f) società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- g) imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all’articolo 2, comma 1, del CAP;
- h) agenti di cambio;
- i) società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
- j) intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del TUB;
- k) intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 del TUB;

- l) succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero;
- m) Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;
- n) società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
- o) soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nella sezione dell'elenco generale previsto dall'articolo 155, comma 4, del TUB;
- p) soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nella sezione dell'elenco generale previsto dall'articolo 155, comma 5, del TUB;
- q) società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del TUF;
- r) operatori che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in presenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e della finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 535, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. I destinatari, a eccezione di quelli indicati alle lettere o) e p), devono istituire l'archivio unico informatico per registrare i dati identificativi e le altre informazioni relative ai rapporti continuativi e alle operazioni. I soggetti di cui alle lettere m), o) e p) utilizzano modalità semplificate di registrazione.

3. Gli obblighi di registrazione si applicano ai rapporti continuativi e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale dei destinatari nonché a ogni prestazione professionale svolta dalle società indicati al comma 1, lett. q). Non rientrano nell'attività istituzionale le incombenze relative all'organizzazione e all'amministrazione interna del destinatario.

4. L'archivio unico informatico può non essere istituito qualora siano presenti esclusivamente rapporti continuativi registrati ai sensi del comma 5 ovvero operazioni di cui all'art. 10.

5. I dati identificativi e le altre informazioni relative ai rapporti continuativi possono essere contenuti in archivi informatici diversi dall'archivio unico a condizione che siano previste modalità tecniche che garantiscano l'ordine cronologico, l'inalterabilità e la conservazione dei dati registrati. L'interrogazione di tali archivi deve garantire la possibilità di ottenere informazioni ed evidenze integrate. Eventuali rettifiche devono essere registrate in modo da consentire la traccia delle registrazioni prima della modifica.

6. La rilevazione di uno o più titolari effettivi nell'archivio unico informatico va effettuata con un'autonoma registrazione rappresentativa del legame con l'intestatario del rapporto continuativo.

7. Al fine di prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio, i destinatari devono istituire idonee misure di controllo interno in materia di tenuta dell'archivio unico informatico e assicurare un'adeguata formazione dei dipendenti e dei collaboratori per garantire gli adempimenti di cui al presente provvedimento.

8. I destinatari acquisiscono i dati rilevanti per la registrazione ai fini di un possibile utilizzo per indagini su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per analisi effettuate dalla UIF. I destinatari rendono disponibili alle autorità competenti le informazioni contenute nell'archivio unico informatico ai fini della ricerca e dell'acquisizione delle prove e delle fonti di prova

nel corso di procedimenti penali, sia nella fase delle indagini preliminari sia nelle fasi processuali successive, anche per l'applicazione delle misure di prevenzione.

9. I destinatari predispongono gli opportuni profili di sicurezza per l'accesso ai dati registrati nell'archivio unico informatico al fine di assicurarne la riservatezza.

**Art. 3**  
**(Rapporti continuativi)**

1. Gli obblighi di registrazione sussistono in sede di accensione, variazione e chiusura di rapporti continuativi sia nominativi sia al portatore.

2. Sono soggetti a registrazione i rapporti continuativi costituiti da “conti”, da “depositi” o da “altri rapporti continuativi” e i rapporti continuativi che si instaurano in relazione alla ricezione di un incarico o mandato rientranti nell'attività istituzionale dei destinatari:

- a) il termine “conti” include il conto corrente e conti analoghi. Sono esclusi i conti transitori utilizzati in attesa dell'imputazione contabile definitiva delle operazioni e i conti di natura analoga (ad esempio, i conti debitori e creditori diversi, su cui sono registrate posizioni di debito o credito originate da transazioni occasionali);
- b) il termine “depositi” comprende i depositi a risparmio bancari o postali, la custodia e la amministrazione di strumenti finanziari, anche in forma dematerializzata, i depositi chiusi, i depositi vincolati e la locazione delle cassette di sicurezza;
- c) l'espressione “altri rapporti continuativi” va riferita, a titolo esemplificativo, a:
  - concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compreso il leasing finanziario;
  - rilascio di garanzie e impegni di firma da parte dei destinatari;
  - emissione e gestione di carte di pagamento. Il rapporto continuativo va riferito sia ai titolari delle carte sia agli esercenti convenzionati;
  - l'assunzione di partecipazioni nei confronti del pubblico come definita dall'art. 9, comma 6, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 febbraio 2009, n. 29;
  - la prestazione di servizi di investimento di cui agli artt. 1 e 33, comma 2, lettera e-bis), del TUF;
  - la sottoscrizione di polizze assicurative rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP;
  - la sottoscrizione di polizze di pegno;
  - l'amministrazione fiduciaria di beni di cui all'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966;
  - l'acquisto di moneta elettronica memorizzata su dispositivi ricaricabili su cui il limite per l'importo trattato in un anno civile sia superiore a € 2.500.

3. La presenza di una o più deleghe ad operare su un rapporto continuativo va inserita con un'autonoma registrazione.

4. Fermo restando l'obbligo di registrazione dell'operazione, non costituisce rapporto continuativo:

- la sottoscrizione di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR);
- l'investimento in strumenti finanziari derivati;
- l'investimento in pronti contro termine;

- la sottoscrizione di certificati di deposito, di buoni fruttiferi postali, di prestiti obbligazionari, di titoli del debito pubblico e di titoli analoghi;
- l'emissione di carte di debito e di credito da parte di banche e Poste Italiane S.p.A. accessorie al conto corrente di cui il titolare della carta risulta intestatario o delegato;
- l'accensione di rapporti strumentali all'esecuzione della prestazione dei servizi di investimento di cui all'art. 1 del TUF;
- l'acquisto di crediti effettuato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione da parte di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130;
- il deposito di titoli al portatore effettuati presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 2370 del codice civile, per consentire la partecipazione alle assemblee sociali;
- i pagamenti effettuati presso società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
- il rapporto con il debitore ceduto nei contratti di factoring, ad eccezione del caso in cui sia concessa una dilazione di pagamento.

5. I destinatari possono avvalersi della facoltà di non procedere all'apertura di un nuovo rapporto continuativo nei casi di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresi mutui, finanziamenti in valuta ovvero leasing finanziario, qualora effettuati a valere su un conto corrente preesistente presso lo stesso soggetto erogante ed avente come intestatario il soggetto finanziato.

6. Alle società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del TUF si applicano i commi 1 e 3 del presente articolo.

#### ***Art. 4 (Operazioni)***

1. Gli obblighi di registrazione sussistono per ogni operazione, anche frazionata, disposta dal cliente che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a € 15.000.

2. I destinatari registrano anche le operazioni di importo unitario inferiore a € 15.000 per le quali gli agenti in attività finanziaria di cui all'art. 11, comma 3, lett. d) del decreto sono tenuti a osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 15, comma 4 del decreto medesimo.

3. Gli obblighi di registrazione sussistono, altresì, per le banche, Poste Italiane S.p.A. e IMEL quando intervengono nei trasferimenti di denaro contante e di titoli al portatore di cui all'articolo 49 del decreto per importi pari o superiori a € 15.000.

4. Ai fini dell'individuazione dell'importo delle operazioni da registrare nell'archivio unico informatico non è ammessa la compensazione di operazioni di segno contrario poste in essere dallo stesso cliente.

5. Il presente articolo non si applica alle società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del TUF.

**Art. 5**  
***(Operazioni frazionate)***

1. Le registrazioni delle operazioni frazionate includono tutte le operazioni di importo unitario inferiore a € 15.000 effettuate nella stessa giornata anche successivamente al raggiungimento della predetta soglia.
2. I destinatari devono adottare misure organizzative per conoscere le operazioni eseguite dal cliente presso tutti i punti operativi, in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni. Nel caso di ordini di pagamento o di accreditamento, ciascun intermediario effettua le aggregazioni con riferimento al cliente per il quale interviene.
3. Il presente articolo non si applica alle società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del TUF.

**PARTE II**  
**DISPOSIZIONI SPECIFICHE**

**TITOLO I**  
**REGISTRAZIONE DI DATI E INFORMAZIONI**

**Art. 6**  
***(Criteri di registrazione)***

1. La registrazione di rapporti continuativi è effettuata dal destinatario presso il quale è incardinato il rapporto medesimo ancorché quest'ultimo si avvalga di soggetti terzi che entrano in contatto con la clientela per assolvere gli obblighi di adeguata verifica.
2. La registrazione di operazioni è effettuata dal soggetto presso il quale è incardinato il relativo rapporto continuativo ancorché l'operazione sia stata eseguita presso soggetti terzi e a prescindere dalle modalità di esecuzione dell'operazione o di collocamento del prodotto finanziario.
3. Le operazioni a valere su rapporti non sottoposti a obblighi di registrazione, effettuate presso uno dei soggetti di cui all'articolo 2 che operano per conto di altri destinatari, sono registrate anche dal soggetto cui sono destinate le disponibilità.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi precedenti, la registrazione dell'operazione è effettuata dal destinatario che entra in contatto con il cliente.
5. Alla registrazione delle operazioni eseguite sulla base di ordini di pagamento o accreditamento provvedono i destinatari cui l'ordine del cliente è rivolto.



6. Qualora un'operazione venga disposta con un ordine di pagamento o di accreditalmento avvalendosi di conti, depositi o altri rapporti continuativi esistenti all'estero, l'obbligo di registrazione grava sull'intermediario residente intervenuto nell'operazione.

7. I criteri di cui ai precedenti commi si applicano ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a l), n) e r), i quali registrano i dati e le informazioni nel proprio archivio unico informatico.

8. I criteri di cui ai precedenti commi non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m), o) e p), i quali utilizzano modalità semplificate di registrazione.

9. Nei casi previsti ai commi 2 e 3 i destinatari trasmettono immediatamente i dati ai soggetti tenuti all'obbligo di registrazione.

#### **Art. 7**

#### ***(Dati e informazioni da acquisire e registrare)***

1. Ai fini dell'obbligo di registrazione sono da inserire nell'archivio unico informatico i seguenti dati e informazioni:

- a) con riferimento ai rapporti continuativi - la data, il numero del rapporto, i dati identificativi, il ramo e il sottogruppo di attività economica del cliente intestatario del rapporto unitamente ai dati identificativi di eventuali soggetti delegati a operare per conto del cliente nonché ai dati identificativi del titolare effettivo qualora quest'ultimo sia diverso dal soggetto intestatario del rapporto;
- b) con riferimento all'operazione - la data, il punto operativo in cui è stata disposta (filiale, agenzia, ufficio postale ecc.), la causale che codifica la tipologia dell'operazione, l'importo, il numero dell'eventuale rapporto continuativo movimentato, i dati identificativi del cliente e i dati identificativi dell'eventuale soggetto esecutore.

2. Nelle operazioni eseguite sulla base di ordini di pagamento, le informazioni aggiuntive da registrare, rispetto a quanto indicato al comma 1 lettera b), sono nome e cognome o denominazione sociale del beneficiario e, ove noti, il numero del rapporto, l'indirizzo e la sede o il paese estero del beneficiario, nonché denominazione e paese estero o comune del punto operativo dell'intermediario che effettua l'accredito dell'importo o il pagamento al soggetto beneficiario.

3. Nelle operazioni eseguite sulla base di ordini di accreditalmento, le informazioni aggiuntive da registrare rispetto a quanto indicato al comma 1 lettera b), sono nome e cognome o denominazione sociale dell'ordinante e, ove noti, il numero del rapporto, l'indirizzo e la sede o il paese estero dell'ordinante, nonché denominazione e paese estero o comune del punto operativo dell'intermediario presso il quale l'ordine è stato disposto.

4. Ai fini del presente articolo si intende:

- a) per "data", con riferimento ai rapporti continuativi, quella di apertura, variazione o chiusura; con riferimento al titolare effettivo quella in cui il destinatario viene a conoscenza del legame con il cliente intestatario del rapporto; con riferimento alle operazioni, quella di effettuazione

della transazione direttamente presso il destinatario ovvero, negli altri casi, la data in cui si acquisiscono gli elementi necessari alla contabilizzazione della stessa;

- b) per “*causale*”, la tipologia dell’operazione in base al codice <*causale analitica*> attribuito ai sensi delle istruzioni tecniche di cui all’allegato n. 1;
- c) per “*importo*”, l’ammontare complessivo dei mezzi di pagamento utilizzati, con evidenza della parte in contanti.

5. Alle società di revisione iscritte nell’albo speciale previsto dall’articolo 161 del TUF si applica esclusivamente il comma, 1 lett. a).

### **Art. 8** **(Modalità di registrazione)**

1. I destinatari registrano le operazioni disposte dalla clientela secondo le causali indicate nell’allegato n. 1 Causali analitiche.

2. Le informazioni acquisite ai fini dell’obbligo di registrazione devono essere tempestivamente inserite nell’archivio unico informatico e, in ogni caso, non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di cui all’art. 7 comma 4, lettera a).

3. Ai fini della registrazione delle operazioni frazionate, il termine di cui al comma precedente decorre dalla data dell’operazione che ha comportato il superamento della soglia.

4. Qualora vi sia necessità di rettificare dati o informazioni già registrate nell’archivio unico informatico, a seguito della modifica di elementi di fatto o di verifiche effettuate dopo la registrazione, occorre evidenziare con chiarezza i cambiamenti apportati conservando evidenza dell’informazione precedente, secondo le modalità indicate nell’allegato n. 2 Standard tecnici.

5. Per i destinatari che si avvalgono di uno dei soggetti indicati all’art. 11, comma 3, del decreto, ovvero di soggetti terzi, a loro volta destinatari, il termine di trenta giorni decorre dal giorno in cui ricevono i dati. Tali soggetti, a loro volta, devono inoltrare i dati entro trenta giorni dal compimento dell’operazione ovvero dalla richiesta di apertura, variazione o chiusura del rapporto continuativo.

6. Nella registrazione delle operazioni deve essere evidenziata, mediante apposita valorizzazione di un campo specifico, la parte in contanti. Le registrazioni degli importi espressi in valuta estera vanno effettuate nel controvalore in euro al tasso di cambio di effettiva negoziazione ovvero, in assenza di negoziazione, al tasso di cambio del giorno dell’operazione; in ogni caso, deve essere conservata evidenza della valuta estera in cui l’operazione è espressa.

7. Le operazioni relative a rapporti continuativi intestati a più soggetti vanno riferite a tutti gli intestatari. Devono comunque essere registrati i dati identificativi di chi esegue l’operazione.

8. Alle società di revisione iscritte nell’albo speciale previsto dall’articolo 161 del TUF si applicano esclusivamente i commi 2 e 4.

**Art. 9**  
***(Particolari modalità di registrazione)***

1. Per la registrazione dei rapporti continuativi intrattenuti e delle operazioni disposte dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. n), i destinatari, con le modalità indicate negli standard tecnici, procedono:
  - a) in presenza di un rapporto riconducibile a una pluralità di fiducianti, a inserire i dati identificativi del fiduciante cui è riferita l'operazione;
  - b) in presenza di un rapporto riconducibile a un solo fiduciante, a inserire i medesimi dati di cui alla lettera a) con un'autonoma registrazione rappresentativa del legame con l'intestatario del rapporto continuativo.
2. Nelle operazioni di tesoreria, con le modalità indicate negli standard tecnici, è registrato il soggetto per conto del quale l'operazione viene eseguita.
3. Nelle operazioni a valere su conti di corrispondenza di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto, ove il destinatario lo ritenga necessario ai fini dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica e di segnalazione di operazioni sospette, sono altresì registrati i dati del soggetto per conto del quale l'operazione è effettuata.
4. Il comma precedente si applica anche a conti, depositi o altri rapporti continuativi assimilabili ai conti di corrispondenza di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto.

**Art. 10**  
***(Deroghe agli obblighi di registrazione)***

1. I destinatari non procedono alla registrazione di rapporti continuativi e di operazioni posti in essere con i soggetti indicati all'articolo 10, comma 2, lettere da a) a d) del decreto e con le succursali stabilite in Italia di tali soggetti aventi sede legale in uno stato estero nonché nei casi previsti dagli articoli 25 e 26 del decreto.
2. Gli obblighi sono, altresì, esclusi per i conti, i depositi e gli altri rapporti continuativi intrattenuti dai destinatari con le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e con la Banca d'Italia.
3. Gli obblighi di registrazione non sussistono per i rapporti e per le operazioni posti in essere su iniziativa del gestore nella prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio di cui all'art. 1, comma 1), lettera n), numero 2) del TUF nonché di gestione di portafogli di cui all'art. 1, comma 5-quinquies del TUF.

**Art. 11**  
***(Modalità semplificate di registrazione)***

1. La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. registra in archivio unico informatico i rapporti continuativi, compresi i dati dell'eventuale titolare effettivo e le operazioni, relativamente a finanziamenti a soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 25 e 26 del decreto ovvero a erogazioni di fondi che non siano

effettuate per conto dello Stato. Poste Italiane S.p.A. registra i rapporti continuativi e le operazioni inerenti la raccolta di risparmio postale effettuata per conto di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..

2. Gli intermediari di cui all'art. 2, comma 1, lettere o) e p) possono adempiere agli obblighi semplificati di registrazione mediante il riversamento mensile delle informazioni, di cui ai commi successivi, in un archivio dedicato predisposto con strumenti di informatica anche diretta. Devono comunque essere previste modalità tecniche che garantiscano l'ordine cronologico, l'inalterabilità e la conservazione dei dati registrati nonché la possibilità di trarre, con apposite interrogazioni, informazioni ed evidenze integrate. Eventuali rettifiche devono essere registrate in modo da consentire la traccia della registrazione prima della modifica.

3. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) registrano i rapporti continuativi relativamente alle garanzie rilasciate ai richiedenti, indicando l'eventuale presenza di titolari effettivi. Sono, altresì, registrate le operazioni di finanziamento erogato direttamente. I destinatari che erogano fondi a favore di soggetti garantiti dai Confidi, comunicano a questi ultimi, entro trenta giorni, i dati relativi all'estinzione del finanziamento.

4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), registrano le operazioni che, cumulativamente a seguito di frazionamento, sono di importo pari o superiore a € 15.000 avendo a riferimento il tasso di cambio di effettiva negoziazione.

#### **Art. 12**

##### ***(Caratteristiche, tenuta e gestione dell'archivio unico informatico)***

1. L'archivio unico informatico è formato e gestito a cura di ciascun destinatario, secondo gli standard e le compatibilità informatiche stabilite dal presente provvedimento e dai relativi allegati.

2. Per la tenuta e gestione dell'archivio unico informatico, i destinatari possono avvalersi di un autonomo centro di servizio, purché sia loro assicurato l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso e ferme restando le responsabilità previste dalla legge. L'incarico può essere, altresì, conferito a un altro destinatario. In ogni caso deve essere assicurata l'unità logica dell'archivio, la sua separatezza da altri archivi tenuti dal medesimo soggetto, anche avvalendosi dei medesimi supporti hardware.

3. I destinatari facenti parte di un medesimo gruppo possono avvalersi di un unico centro di servizio, per la tenuta e la gestione del proprio archivio anche ai sensi di quanto previsto di cui all'articolo 41 del decreto. Devono essere, comunque, garantite la distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative a ciascun destinatario e la possibilità di ottenere evidenze aziendali integrate.

4. Le informazioni registrate nell'archivio unico informatico, ovvero negli archivi di cui all'articolo 2, comma 5, devono essere conservate per dieci anni successivi al compimento dell'operazione o alla chiusura del rapporto.

## **TITOLO II ALTRE DISPOSIZIONI**

### ***Art. 13 (Protezione dei dati e delle informazioni)***

1. Agli obblighi di registrazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del codice in materia di protezione dei dati personali.
2. Gli intermediari devono rilasciare ai clienti informativa idonea a assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali.
3. L'adempimento degli obblighi di registrazione costituisce "trattamento dei dati", come definito nel primo comma lettera a) dell'articolo 4 del codice in materia di protezione dei dati personali. Le operazioni di trattamento sono effettuate dagli incaricati del trattamento che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni da questi impartite. L'individuazione degli incaricati del trattamento è effettuata con le modalità di cui all'articolo 30 del codice in materia di protezione dei dati personali.
4. Nella tenuta dell'archivio unico informatico, i destinatari sono tenuti al rispetto degli obblighi e delle misure di sicurezza contenuti negli articoli da 31 a 36 del codice in materia di protezione dei dati personali.

### ***Art. 14 (Variazioni di dati e di coordinate)***

1. Per variazione di dati deve intendersi il cambiamento delle informazioni nelle registrazioni relative a rapporti continuativi, a deleghe e a legami che non comporti modifica delle coordinate di riferimento degli stessi, come ad esempio la variazione dell'indirizzo, della natura giuridica, del codice valuta del conto, l'aggiornamento degli estremi del documento di identificazione nonché le variazioni relative all'intestazione di conti, depositi o altri rapporti continuativi, nei casi in cui queste ultime non siano effettuate tramite la chiusura del rapporto giuridico sottostante e la riapertura di uno nuovo.
2. La variazione dà luogo a due registrazioni che evidenziano, rispettivamente, i dati presenti prima e dopo la variazione, la tipologia della variazione intervenuta e la connessione esistente tra le due registrazioni con le modalità previste nell'allegato n. 2 Standard tecnici.
3. Per variazione di coordinate deve intendersi il cambiamento delle coordinate di riferimento di rapporti continuativi, deleghe o legami dovuto a motivi tecnici, quali la modifica dei sistemi informatici o dei criteri di attribuzione dei codici rapporto, in cui rimangono inalterati gli elementi identificativi sia soggettivi che oggettivi.

4. Configura l'ipotesi di cui al comma precedente anche il trasferimento di un conto, deposito o altro rapporto continuativo, con la stessa intestazione, da una dipendenza all'altra di un medesimo intermediario.
5. In caso di variazione di coordinate, devono essere eseguite apposite registrazioni di chiusura e di apertura del rapporto contraddistinte rispettivamente dalle vecchie e dalle nuove coordinate nonché dalla codifica relativa alla variazione intervenuta con le modalità previste nell'allegato n. 2 Standard tecnici.
6. L'applicazione della procedura ordinaria di adeguata verifica a un cliente, già sottoposto agli obblighi semplificati di cui agli articoli 25 e 26 del decreto, comporta la registrazione di apertura del rapporto continuativo a partire dalla data dell'avvenuta variazione indicando la specifica tipologia di modifica intervenuta. L'applicazione degli obblighi semplificati di cui agli articoli 25 e 26 del decreto a un cliente, già sottoposto ad adeguata verifica ordinaria, comporta la registrazione di chiusura del rapporto continuativo a partire dalla data dell'avvenuta variazione indicando la specifica tipologia di modifica intervenuta.

#### **Art. 15**

##### ***(Vicende dell'archivio unico informatico nei processi di trasformazione)***

1. I soggetti cedenti dipendenze o rami di azienda devono registrare la chiusura dei rapporti ceduti entro tre mesi dalla data di esecutività dell'atto e garantire la conservazione delle registrazioni effettuate.
2. In caso di scissione, il destinatario che si scinde deve registrare la chiusura dei rapporti entro tre mesi dalla data di esecutività dell'atto e garantire la conservazione delle registrazioni effettuate. Qualora il soggetto che si scinde cessi l'attività trasferisce il proprio archivio unico off-line alla UIF entro i successivi sei mesi.
3. In caso di fusione, il destinatario che cessa l'attività deve registrare, entro tre mesi dalla data di esecutività dell'atto, la chiusura dei rapporti e trasferire, entro la stessa data, l'archivio unico al soggetto incorporante o risultante dalla fusione, il quale garantirà la conservazione delle registrazioni ricevute e l'integrazione delle stesse con le proprie registrazioni.
4. Nei casi previsti ai commi precedenti i destinatari cui sono trasferiti i rapporti continuativi devono eseguire, entro i successivi tre mesi, apposite registrazioni di apertura, indicando la codifica relativa alla variazione intervenuta secondo le modalità indicate nell'allegato n. 2 Standard tecnici.
5. Fino alla chiusura dei rapporti di cui ai commi precedenti, i destinatari possono continuare a registrare le operazioni negli archivi unici informatici preesistenti la trasformazione societaria.
6. Al di fuori delle ipotesi previste nei commi precedenti, i destinatari, nei casi di liquidazione, di procedure concorsuali o in qualsiasi altro evento che comporti la chiusura della società, registrano la chiusura dei rapporti e trasferiscono l'archivio unico informatico alla UIF entro i successivi sei mesi. Nel caso in cui nell'AUI siano presenti codici di connessione con l'anagrafe, questi ultimi devono

essere sostituiti dai dati anagrafici corrispondenti. I destinatari non devono trasmettere le registrazioni rettificcate.

### **PARTE III**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### ***Art. 16***

#### ***(Disposizioni finali)***

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano ai rapporti continuativi e alle operazioni posti in essere a partire dal 1° giugno 2010. Entro trenta giorni dalla stessa data devono essere registrate, altresì, le informazioni già acquisite relative ai titolari effettivi per i rapporti continuativi in essere.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dr. Fabrizio Saccomanni

Delibera n. 895 del 23/12/2009

## ALLEGATO N. 1 - CAUSALI ANALITICHE

Ciascun destinatario registra le operazioni disposte dalla clientela nel rispetto dei principi indicati nel provvedimento e delle presenti istruzioni secondo le causali analitiche di seguito specificate, distinte a seconda della tipologia di destinatari.

Nelle registrazioni di operazioni si privilegia, di norma, l'utilizzo di una causale analitica che descrive la finalità economica sottostante rispetto a una che rappresenta la tipologia del mezzo di pagamento utilizzato.

<b>Tabella 1</b>	Banche e Poste Italiane S.p.A.
<b>Tabella 2</b>	Imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 209/05
<b>Tabella 3</b>	Società di Intermediazione Mobiliare (SIM), Società di Gestione del Risparmio (SGR) e agenti di cambio
<b>Tabella 4</b>	Società di Investimento a capitale variabile (SICAV)
<b>Tabella 5</b>	Società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966
<b>Tabella 6</b>	Intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del d. lgs. n. 385/93
<b>Tabella 7</b>	Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
<b>Tabella 8</b>	Società di riscossione tributi
<b>Tabella 9</b>	Operatori che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in presenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e della finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 535, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
<b>Tabella 10</b>	Soggetti di cui all' articolo 155, comma 4, del d.lgs. n. 385/93
<b>Tabella 11</b>	Soggetti di cui all' articolo 155, comma 5, del d.lgs. n. 385/93
<b>Tabella 12</b>	Cassa Depositi e Prestiti

### PARTE I – BANCHE E POSTE ITALIANE S.P.A.

Nella tabella seguente sono riportate le causali analitiche utilizzabili da banche e Poste Italiane S.p.A.. Sono inoltre indicate le modalità di utilizzo di alcune delle causali analitiche in essa contenute. L'attribuzione del segno (Dare o Avere) va effettuata considerando i flussi che si attivano da o verso gli intermediari stessi. Di norma esso è attribuito a seconda che il cliente effettui l'operazione a valere su rapporti continuativi (*"operazioni eseguite su conto"*) ovvero utilizzi esclusivamente altri mezzi di pagamento e/o titoli al portatore che non transitano su rapporti continuativi (*"operazioni eseguite per cassa"*). Le operazioni del primo tipo dovranno avere valorizzato l'attributo del rapporto continuativo movimentato. In alcuni casi l'attribuzione del segno è univoca per esigenze specifiche di rilevazione.

**TABELLA 1 – Causali analitiche per banche e Poste Italiane S.p.A.**

<u>Causale analitica</u>	<u>Descrizione operazione</u>	<u>Segno</u>
F1	Incasso assegno circolare altro intermediario	D
F2	Incasso assegno circolare stesso intermediario	D
F3	Cambio assegni tratti su altro intermediario	D
F4	Cambio assegni tratti sullo stesso intermediario	D
A2	Incasso proprio assegno tratto sullo stesso intermediario	D
03	Versamento contante a mezzo sport. autom. o cassa continua	A
D1	Versamento di contante	A
52	Prelevamento con moduli di sportello	D
G1	Versamento assegni tratti su altro intermediario	A



G2	Versamento assegni tratti sullo stesso intermediario	A
G3	Versamento titoli di credito tratti su altro intermediario con resto	A
G4	Versamento titoli di credito tratti sullo stesso intermediario con resto	A
G5	Versamento titoli di credito e contante (residuale)	A
13	Addebito per estinzione assegno	D
G7	Versamento assegno circolare altro intermediario	A
G8	Versamento assegno circolare stesso intermediario	A
10	Emissione assegni circolari e titoli similari, vaglia	D
33	Emissione assegni di traenza	D
51	Emissione assegni turistici	D
BU	Deposito su libretti di risparmio	A
BT	Rimborso su libretti di risparmio	D
06	Accredito per incassi con addebito preautorizzato	A
07	Accredito per incassi con addebito non preautorizzato o per cassa	A
59	Pagamento o disposizione a mezzo sport. aut.	A/D
09	Incasso tramite POS	A
27	Emolumenti	A/D
50	Pagamenti diversi	A/D
45	Pagamento per utilizzo carte di credito	A/D
58	Esecuzione di reversali	A/D
31	Effetti ritirati	A/D
46	Incasso di mandato di pagamento	D
43	Pagamento tramite POS	D
39	Disposizione per emolumenti	D
29	Accredito o incasso R.I.BA	A/D
30	Accredito o incasso effetti al S.B.F.	A/D
56	Ricavo effetti o assegni in euro e/o valuta estera al dopo incasso	A/D
64	Accredito o incasso effetti presentati allo sconto	A/D
48	Bonifico in arrivo	A
AA	Bonifico dall'estero	A
26	Bonifico in partenza	D
AA	Bonifico per l'estero	D
AF	Disposizione di trasferimento tra conti stesso intermediario - beneficiario	A
AF	Disposizione di trasferimento tra conti stesso intermediario - ordinante	D
47	Accredito o incasso per utilizzo credito doc. su Italia	A/D
72	Accredito o incasso per utilizzo credito documentario da estero	A/D
BP	Incasso rimesse documentate da o per l'estero	A/D
24	Incasso di documenti su Italia	A/D
44	Addebito o pagamento per utilizzo credito documentario su estero	A/D
BQ	Pagamento rimesse documentate da o per l'estero	A/D
53	Addebito per utilizzo credito documentario su Italia	A/D
25	Pagamento di documenti su Italia	A/D
A7	Erogazione finanziamenti diversi e prestiti personali	A/D
BI	Erogazione finanziamento import	A/D
BM	Erogazione finanziamento export	A/D
15	Rimborso finanziamenti	A/D
BL	Rimborso finanziamento import	A/D
BN	Rimborso finanziamento export	A/D
74	Pagamento canone leasing	A/D
14	Cedole, dividendi e premi estratti	A/D
BA	Vendita a pronti titoli e diritti di opzione	A/D
BF	Rimborso titoli e/o Fondi Comuni	A/D
D6	Accredito - incasso per contratti derivati	A/D
BV	Estinzione certificati di deposito, Buoni Fruttiferi	A/D
D8	Estinzione polizze assicurative ramo vita	A/D
BJ	Conferimento a gestioni patrimoniali	A/D
BK	Rimborso da gestioni patrimoniali	A/D
BG	Rimborso pronti contro termine	A/D
BE	Sottoscrizione titoli e/o Fondi Comuni	A/D
BB	Acquisto a pronti titoli e diritti di opzione	A/D
BH	Sottoscrizione pronti contro termine	A/D
D7	Addebito - pagamento per contratti derivati	A/D
BZ	Emissione certificati di deposito, Buoni Fruttiferi	A/D
D9	Sottoscrizione polizze assicurative ramo vita	A/D
BS	Consegna titoli al portatore	A
BR	Ritiro titoli al portatore	D

C1	Trasferimento titoli al portatore tra dossier (uscita)	D
C2	Trasferimento titoli al portatore tra dossier (immissione)	A
C3	Trasferimento titoli al portatore da altro Istituto	A
C4	Trasferimento titoli al portatore ad altro Istituto	D
C5	Immissione dossier titoli a fronte conto diversamente intestato	A
C6	Uscita dossier titoli a fronte conto diversamente intestato	D
C7	Versamento o consegna di contante e/o titoli al portatore da parte di banche o succursali situate all'estero (su conto e per cassa)	A
C0	Vendita d'oro e metalli preziosi	A/D
C9	Acquisto d'oro e metalli preziosi	A/D
42	Effetti insoluti o protestati	D
55	Assegni bancari insoluti o protestati	D
37	Insoluti RI.BA.	A/D
57	Restituzione di assegni o vaglia irregolari	D
08	Disposizioni di incasso preautorizzato impagate	D
32	Effetti richiamati	A/D
DB	Vendita banconote estere contro euro	A
DC	Acquisto banconote estere contro euro	D
C8	Prelievo o ritiro di contante e/o titoli al portatore da parte di banche o succursali situate all'estero (su conto e per cassa)	D
U1	Trasferimento di denaro contante e titoli al port. ex art. 49, D.Lgs. 231/07 (cedente)	A
U1	Trasferimento di denaro contante e titoli al port. ex art. 49, D.Lgs. 231/07 (ricevente)	D
U2	Consegna mezzi di pagamento da parte di clientela	A
U2	Ritiro di mezzi di pagamento da parte di clientela	D
U3	Versamento contante < € 15.000	A
U4	Prelevamento contante < € 15.000	D
S1	Autentica di girate per titoli azionari (cedente)	D
S2	Autentica di girate per titoli azionari (cessionario)	A
DG	Cambio taglio banconote	A

## Precisazioni per l'utilizzo delle causali analitiche

**D1 Versamento di contante:** la causale accoglie le operazioni che si sostanziano in un versamento di banconote e/o monete metalliche. L'attributo A23 (Flag contante) deve assumere il codice <1> e l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo versato in contante. La causale va utilizzata anche per operazioni di versamento realizzate con contante virtuale, con l'attributo A23 (Flag contante) valorizzato a <0> e l'attributo B15 non valorizzato.

**U1 Trasferimento di denaro contante e titoli al portatore ex art. 49, D.Lgs. 231/07:** la causale U1 deve essere utilizzata da banche e Poste Italiane S.p.A. per tutti i trasferimenti di contante reale e titoli al portatore tra soggetti diversi. La causale U1 include, altresì, i casi in cui un cliente di altro destinatario conferisce/riceve a/da quest'ultimo denaro contante attraverso punti operativi di banche o Poste Italiane S.p.A..

**F1 – F3 – G1 – G3 – G7** accolgono le operazioni di versamento/incasso di titoli di credito tratti su un intermediario diverso da quello che procede alla registrazione. Gli intermediari provvedono alla registrazione delle operazioni dividendo per tipologia di assegni.

**F2 – F4– A2 – G2 – G4 – G8** accolgono le operazioni di versamento/incasso di titoli di credito tratti sullo stesso intermediario che procede alla registrazione.

**33 Emissione assegni di traenza:** la causale accoglie l'addebito sul conto corrente dei soggetti richiedenti l'assegno di traenza. Qualora i conti siano intestati a uno dei destinatari, per cui vige l'esonero dalla registrazione nell'AUI di banche o Poste Italiane S.p.A., l'operazione viene registrata con apposite codifiche nell'AUI del soggetto richiedente (cfr., ad esempio, la tabella n. 2 per le imprese assicurative).

**50 Pagamenti diversi:** la causale analitica include i pagamenti relativi ai servizi accessori; va utilizzata anche come causale residuale per i pagamenti.

**G3/G4 Versamento di titoli di credito con resto (altro intermediario o stesso intermediario):** conformemente al principio per cui non possono essere effettuate compensazioni tra operazioni di segno contrario disposte dallo stesso soggetto, nella causale deve essere indicato l'importo totale dei titoli versati. Il contante ritirato, se di importo pari o superiore a € 15.000 o al diverso limite stabilito per i casi di frazionamento, va individuato autonomamente con la causale 52 Prelevamento con moduli di sportello.

Nel caso di versamento composito (versamento di contante e/o titoli di credito e/o assegni circolari) di valore complessivo pari o superiore a € 15.000, devono essere valorizzate le causali D1 e/o G1 e/o G2 e/o G7 e/o G8 anche se ciascuna per importi singolarmente inferiori al predetto limite, con l'attivazione dell'attributo di connessione A53. L'attributo A22 (flag frazionata) deve inoltre riportare il valore <0>. La medesima modalità di registrazione deve essere osservata in caso di versamento composito effettuato per mezzo di cassa continua (causali 3 e/o G1 e/o G2 e/o G7 e/o G8).

**G5 Versamento di titoli di credito e contante:** la causale deve essere attivata ai fini della rilevazione delle operazioni frazionate in caso di versamento composito (versamento di contante e/o titoli di credito e/o assegni circolari) di valore complessivo inferiore ai € 15.000. Deve essere riportato nell'attributo A22 (flag frazionata) il valore <1>. Deve essere indicata la parte eseguita in contante.

**A2 Incasso proprio assegno:** la causale accoglie anche gli assegni che il cliente ha tratto su un conto in essere presso una diversa dipendenza dello stesso intermediario. La registrazione dell'addebito per estinzione dell'assegno non va effettuata.

**F3 Cambio assegni tratti su altro intermediario:** la causale deve essere valorizzata anche nel caso in cui un soggetto effettui un'operazione di cambio di assegno emesso all'ordine <me medesimo> a valere su un conto in essere presso altro intermediario.

**F4 Cambio assegni di terzi tratti sullo stesso intermediario:** la causale deve essere valorizzata nel caso in cui un soggetto effettui un'operazione di cambio di assegno tratto su un conto della stessa banca che esegue la registrazione. Deve essere effettuata anche la registrazione dell'addebito per estinzione assegno.

**DB/DC Vendita/Acquisto di banconote estere contro euro:** le causali devono essere utilizzate per le operazioni di cambio propriamente dette e dunque per l'acquisto o la vendita di banconote estere contro euro. Le causali devono essere attivate sia quando la negoziazione avviene per cassa sia quando essa avviene con movimentazione di conto corrente.

**DG Cambio taglio biglietti:** la causale deve essere utilizzata in caso di operazioni di cambio di taglio di banconote effettuate allo sportello.

**AA Bonifico da/per l'estero:** la causale deve essere utilizzata per bonifici che hanno come intermediario della controparte un soggetto ubicato su piazza estera. Al riguardo, rileva l'esatta indicazione in archivio unico informatico dell'ubicazione della filiale o del punto operativo da cui/verso cui sono diretti i fondi.

**AF Disposizione di giro tra conti presso lo stesso intermediario:** la causale deve essere utilizzata per il trasferimento di fondi tra soggetti intestatari di rapporti presso il medesimo intermediario.

Devono effettuarsi nell'archivio unico informatico due distinte registrazioni aventi come nominativo, rispettivamente, il soggetto che ha impartito l'ordine e il soggetto beneficiario. Le registrazioni dovranno inoltre contenere tutte le informazioni previste dall'articolo 7 del provvedimento.

**BE/BF Sottoscrizione/rimborso titoli e/o Fondi Comuni:** le causali devono essere utilizzate per registrare la sottoscrizione o il rimborso di strumenti finanziari di cui all'art. 1 del TUF, esclusi gli strumenti finanziari derivati.

**BB/BA Acquisto/vendita a pronti titoli e diritti di opzione:** le causali devono essere utilizzate per registrare l'acquisto/vendita di strumenti finanziari di cui all'art. 1 del TUF, esclusi gli strumenti finanziari derivati, in un momento diverso dalla sottoscrizione o dal rimborso a scadenza.

**D6/D7 Accredito - incasso/addebito-pagamento per contratti derivati:** le causali accolgono tutte le movimentazioni connesse al regolamento delle operazioni attinenti gli strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, del TUF, a qualsiasi titolo effettuate (margini, differenziali, premi, esecuzione a scadenza). Le registrazioni devono aver riguardo all'effettiva movimentazione avvenuta e non devono riferirsi ai valori nozionali dei contratti. Devono essere utilizzate anche qualora il regolamento delle operazioni avvenga in titoli. L'operatività in strumenti derivati non comporta la movimentazione del dossier titoli.

**BG/BH Sottoscrizione/rimborso pronti contro termine:** le causali sono utilizzate per l'operatività in pronti contro termine. La registrazione deve essere eseguita all'effettivo valore di regolamento e anche quando il pronti contro termine ha per oggetto titoli di Stato.

**BR/BS Ritiro/Consegna titoli al portatore:** le causali devono essere attivate per il ritiro o la consegna dei titoli allo sportello. In connessione a operazioni principali di diversa natura (vendita, acquisto trasferimento titoli), le causali BR e BS devono essere valorizzate contestualmente alla registrazione dell'operazione principale da cui conseguono.

**D8 Estinzione polizze assicurative ramo vita:** la causale deve essere utilizzata in connessione alla liquidazione della prestazione relativa a una polizza vita o in caso di riscatto.

**D9 Sottoscrizione polizze assicurative ramo vita:** la causale deve essere utilizzata anche per la registrazione dei premi ricorrenti o rateali in relazione a polizze assicurative sulla vita.

**U3/U4 Versamento/prelevamento contante < € 15.000:** le causali devono essere utilizzate per le operazioni di versamento/prelevamento di banconote, a qualsiasi titolo effettuate, che, inizialmente prese in considerazione quali possibili casi di frazionamento, non hanno poi superato la soglia di €. Le causali non formano oggetto di registrazione in AUI ma rilevano solo ai fini dell'invio dei dati aggregati.

## **Operazioni di tesoreria**

Nei casi di gestione accentrata della tesoreria infragruppo, mediante l'utilizzo di un unico conto corrente intestato alla società tesoriera, la registrazione dell'operazione eseguita da quest'ultima nei confronti di società non appartenenti al gruppo avviene con le causali analitiche relative agli ordini di accreditamento/addebitamento. Nella registrazione si indica come titolare del rapporto la società tesoriera e come titolare effettivo dell'operazione, inserita nell'apposito raggruppamento, la società per conto della quale viene ricevuto/effettuato il bonifico.

## **Bonifici**

La disposizione di bonifico da/per l'estero effettuata a valere su un conto denominato in valuta diversa da quella dell'ordine comporta la sola registrazione dell'operazione di bonifico, con attivazione del flag valuta e non anche la registrazione dell'operazione di cambio valuta.

L'importo bonificato, se in valuta estera, andrà riportato nel controvalore in euro, mentre l'apposito codice indicherà la divisa in cui il bonifico è espresso. Ciò anche nel caso in cui l'importo medesimo venga accreditato in conto corrente tenuto in valuta diversa da quella dell'ordine.

Nel caso di bonifico disposto a favore di più beneficiari per importi singoli inferiori a € 15.000, qualora non vi sia coincidenza tra i comuni di residenza dei beneficiari e le localizzazioni delle banche riceventi, l'intermediario dell'ordinante potrà eseguire un'unica registrazione, riportando negli attributi A33 e F14 (denominazione in chiaro del comune, codice CAB, sigla provincia) i propri estremi (già indicati nell'attributo A12). In tali casi all'attributo F11 andrà riportata la dizione "beneficiari diversi".

### **Carte prepagate**

Per la registrazione delle operazioni a valere su carte prepagate si utilizzano le causali analitiche come previsto per gli altri rapporti continuativi. Per le operazioni di ricarica, prelievo, emissione o estinzione di carte prepagate con fondi provenienti o destinati da/a altri rapporti continuativi accesi presso lo stesso intermediario si utilizza la causale AF; per fondi provenienti o destinati da/a altri intermediari si utilizzano le causali dei bonifici.

Per le stesse operazioni eseguite con fondi non a valere su altri rapporti continuativi si utilizzano le causali relative al versamento o prelevamento di contante, valorizzando l'attributo A23 a <1> e l'attributo B15 pari all'importo versato o prelevato nel caso di effettiva movimentazione di banconote e/o monete metalliche.

### **Operazioni in titoli**

Si registrano l'acquisto e la vendita di tutte le categorie di titoli; le operazioni di trasferimento si registrano per i soli titoli al portatore.

Per la registrazione delle operazioni di acquisto titoli e successiva immissione in un conto titoli intestato all'acquirente presso lo stesso intermediario deve essere impiegata la sola causale BB (Acquisto titoli). Analogamente, la vendita di titoli prelevati da dossier intestato al venditore verrà registrata con la sola causale BA. L'acquisto e/o la vendita andranno registrati all'effettivo valore di negoziazione.

Qualora all'acquisto dei titoli faccia seguito il ritiro degli stessi allo sportello, ovvero l'immissione in dossier intestato a soggetto diverso dall'acquirente, andranno effettuate due distinte registrazioni utilizzando nel primo caso le causali BB e BR e nel secondo le causali BB e, in caso di titoli al portatore, C6 o C5.

Qualora la vendita avvenga mediante consegna allo sportello dei titoli, ovvero sia collegata all'uscita dei titoli da dossier intestato a soggetto diverso dal venditore le due registrazioni andranno effettuate nel primo caso con le causali BS e BA e nel secondo con le causali C6 e BA.

Il ritiro o la movimentazione di titoli devono essere registrate al valore nominale.

### **Prestiti d'uso**

Fermo restando l'obbligo di registrazione del rapporto continuativo, l'operazione di consegna e ritiro di oro/metalli preziosi a fronte di prestito d'uso, non configurandosi quale movimentazione dei mezzi di pagamento, non è soggetta a registrazione nell'archivio unico informatico. Qualora a scadenza l'estinzione del prestito non avvenga con la restituzione di oro/metalli preziosi, ma con un'effettiva operazione di acquisto/vendita, deve essere attivata la causale C0 o C9.

### **Valorizzazione del contante**

Ai fini di una corretta registrazione delle operazioni eseguite in contanti, si precisa che per operazioni in contanti si intendono esclusivamente quelle che riflettono una movimentazione fisica di banconote. Per queste operazioni l'attributo A23 (flag contante) deve essere valorizzato a <1> e il relativo importo va inserito nell'attributo B15. Le stesse modalità sono utilizzate anche nel caso in cui il contante non copre l'intero importo della transazione.

Si precisa, inoltre, che le operazioni di prelevamento/versamento di contante effettivo devono sempre valorizzare l'attributo A23 (flag contante) con il codice <1>, anche se effettuate per il tramite di società di servizi o di trasporto valori.

### **Gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi**

Si registrano esclusivamente l'apertura e/o la chiusura del rapporto continuativo con la clientela e le movimentazioni di apporto iniziale, apporto successivo, prelievo parziale o totale effettuate dalla clientela, purché di importo pari o superiore a € 15.000 con le causali BJ/BK.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del provvedimento, tutte le operazioni di investimento e disinvestimento disposte dal destinatario nell'ambito del rapporto di gestione del patrimonio affidatogli non devono essere registrate.

### **Prestazione del servizio di collocamento**

La prestazione del servizio di collocamento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF comporta la registrazione del rapporto con il soggetto conferente l'incarico di collocamento, salve le eccezioni previste dall'art. 10, comma 1, del provvedimento.

Il servizio di collocamento richiede la registrazione di un rapporto continuativo con il cliente (sottoscrittore), salve le eccezioni previste dall'art. 10, comma 1, del provvedimento.

La rimessa dei fondi al soggetto conferente l'incarico di collocamento viene registrata con la causale relativa al mezzo di pagamento utilizzato, salve le eccezioni previste all'art. 10, comma 1, del provvedimento. L'attività di mera assegnazione dei titoli nell'ambito di un consorzio di collocamento non rileva ai fini degli adempimenti concernenti l'archivio unico informatico.

### **Operazioni di finanziamento in pool**

In relazione all'accensione del rapporto continuativo, gli obblighi di registrazione devono essere assolti sia dalla banca capofila, se residente, sia dagli altri istituti partecipanti qualora la posizione creditoria venga aperta da questi ultimi direttamente nei confronti del soggetto finanziato. In relazione alla movimentazione dei mezzi di pagamento, l'obbligo di registrazione va assolto solo dagli istituti che intervengono nell'operazione. L'obbligo di registrazione non sussiste per le movimentazioni di mezzi di pagamento fra i partecipanti al pool, se destinatari ai sensi del provvedimento.

### **Operazioni di versamento in circolarità infragruppo**

Nei casi in cui i clienti eseguono operazioni di versamento presso sportelli di banche appartenenti allo stesso gruppo, la banca del punto operativo presso il quale è stata effettuata la transazione trasmette i dati e le informazioni necessarie alla completa registrazione alla banca ove è incardinato il rapporto interessato.

Quest'ultima registra il versamento con la causale prevista per la tipologia di operazione indicando nel proprio archivio gli estremi della filiale (dell'altro intermediario) ove è avvenuto il versamento.



## **PARTE II – DESTINATARI DIVERSI DA BANCHE E POSTE ITALIANE S.P.A.**

### **1. Principi generali**

Per gli intermediari diversi da banche e Poste Italiane S.p.A (in seguito: destinatari non bancari), l'utilizzo delle causali è differenziato in relazione alla complessità operativa.

In conformità al principio di proporzionalità e alla conseguente necessità di calibrare gli obblighi di registrazione nell'AUI in funzione della complessità operativa, attesa l'eterogeneità dei destinatari non bancari, sono stati previsti obblighi di registrazione commisurati all'attività dagli stessi svolta:

**1.1. Per i destinatari non bancari che svolgono un'unica attività ovvero prestano un solo servizio**, ivi compresi i servizi accessori, sono previste causali analitiche per la registrazione del mezzo di pagamento utilizzato.

Per le operazioni di afflusso e di deflusso vanno utilizzate le causali seguenti:

I1, I3, 48, AA, C3 – per le operazioni di afflusso;

I2, 26, AA, C4 – per le operazioni di deflusso.

I segni delle operazioni sono determinati, in via convenzionale, attribuendo il segno “avere” alle operazioni di afflusso delle disponibilità e il segno “dare” per le operazioni di deflusso.

Nei casi in cui l'afflusso di disponibilità con consegna di titoli di credito sia fatto da persona diversa dal cliente del destinatario, i dati del soggetto che effettua il conferimento dovranno essere indicati nel tipo record 4, secondo le modalità indicate nell'allegato n. 2 Standard tecnici.

Se l'afflusso di disponibilità avviene con un bonifico i dati del cliente del destinatario che riceve le disponibilità saranno riportati nel tipo record 2 e i dati del soggetto ordinante saranno riportati nel tipo record 5, secondo le modalità indicate nell'allegato n. 2 Standard tecnici.

A un afflusso corrispondono tante singole registrazioni quanti sono i clienti del destinatario non bancario beneficiari dei fondi trasferiti. Le registrazioni in questo caso dovranno essere collegate dalla valorizzazione dell'attributo di connessione (A53).

Per le operazioni di deflusso di fondi valgono le considerazioni appena delineate.

**1.2. Per i destinatari non bancari con un'operatività più complessa** sono previste causali analitiche che evidenziano sia il mezzo di pagamento utilizzato per l'afflusso/deflusso delle disponibilità trasferite sia l'attività, il servizio o il prodotto in cui le stesse sono impiegate/disimpiegate. Per le società fiduciarie si mantiene il regime previgente che consiste nella registrazione “separata” tra afflussi e utilizzi.

Le operazioni vanno pertanto registrate nel seguente modo:

- 1) le movimentazioni di apporto iniziale, apporto successivo, prelevamento parziale o totale di mezzi di pagamento effettuati dalla clientela con le seguenti causali analitiche:

I1, I3, 48, AA, C3 – per le operazioni di afflusso;

I2, 26, AA, C4 – per le operazioni di deflusso;

- 2) le operazioni relative all'impiego/disimpiego dei fondi disposte dal cliente utilizzando le causali indicate nelle relative tabelle previste per ciascun destinatario.

I segni delle operazioni sono stati determinati, in via convenzionale, attribuendo il segno “avere” alle operazioni di afflusso e di impiego delle disponibilità e il segno “dare” per le operazioni di deflusso e disimpiego.



Nei casi in cui l'afflusso di disponibilità con consegna di titoli di credito sia fatto da persona diversa dal cliente del destinatario, i dati del soggetto che effettua il conferimento dovranno essere indicati nel tipo record 4, secondo le modalità indicate nell'allegato n. 2 Standard tecnici.

Se l'afflusso di disponibilità avviene con un bonifico i dati del cliente del destinatario che riceve le disponibilità saranno riportati nel tipo record 2 e i dati del soggetto ordinante saranno riportati nel tipo record 5, secondo le modalità indicate nell'allegato n. 2 Standard tecnici.

A un afflusso corrispondono tante singole registrazioni quanti sono i clienti del destinatario beneficiari dei fondi trasferiti. Le registrazioni in questo caso dovranno essere collegate dalla valorizzazione dell'attributo di connessione (A53).

Per le operazioni di deflusso/disimpiego di fondi valgono le considerazioni appena delineate.

## **2. Gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi**

Si registrano esclusivamente l'apertura e/o la chiusura del rapporto continuativo con la clientela e le movimentazioni di apporto iniziale, apporto successivo, prelievo parziale o totale effettuate dalla clientela, purché di importo pari o superiore a € 15.000 con le causali BJ/BK.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del provvedimento, tutte le operazioni di investimento e disinvestimento disposte dal destinatario non bancario nell'ambito del rapporto di gestione del patrimonio affidatogli non devono essere registrate.

## **3. Prestazione del servizio di negoziazione per conto terzi**

Nel caso di prestazione del servizio di negoziazione gli intermediari devono registrare l'apertura del rapporto continuativo con la clientela, l'afflusso/deflusso di mezzi di pagamento con le causali indicate nei principi generali e l'impiego delle stesse disponibilità con la pertinente causale analitica (BA/BB se si tratta di vendita/acquisto titoli; BE/BF fondi o altro).

Le operazioni di impiego/disimpiego effettuate nello stesso giorno e regolate in misura pari al controvalore netto della liquidità e dei titoli, possono essere registrate solo per gli importi effettivamente trasferiti.

## **4. Prestazione del servizio di collocamento**

La prestazione del servizio di collocamento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF comporta la registrazione del rapporto con il soggetto conferente l'incarico di collocamento, salve le eccezioni previste dall'art. 10, comma 1, del provvedimento.

Il servizio di collocamento richiede la registrazione di un rapporto continuativo con il cliente (sottoscrittore), salve le eccezioni previste dall'art. 10, comma 1, del provvedimento.

La rimessa dei fondi al soggetto conferente l'incarico di collocamento viene registrata con la causale relativa al mezzo di pagamento utilizzato, salve le eccezioni previste all'art. 10, comma 1, del provvedimento. L'attività di mera assegnazione dei titoli nell'ambito di un consorzio di collocamento non rileva ai fini degli adempimenti concernenti l'archivio unico informatico.

### **TABELLA 2 – Causali analitiche per imprese di assicurazione**

Nella tabella seguente sono evidenziate le causali analitiche che devono essere utilizzate dalle imprese assicuratrici.

<b>Causale analitica</b>	<b>Descrizione operazione</b>	<b>Segno</b>
I1	Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito	A
I3	Afflusso disponibilità in contante tramite banche o Poste Italiane S.p.A.	A
48	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	A
AA	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero	A
I2	Deflusso disponibilità a mezzo titoli di credito	D
26	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	D
AA	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero	D
D9	Sottoscrizione polizze assicurative	A
P9	Sottoscrizione di fondi pensione	A
I5	Pagamento relativo a servizi accessori	A
I6	Rimborso relativo a servizi accessori	D
D8	Estinzione polizze assicurative	D
U3	Versamento contante < € 15.000	A
U4	Prelevamento contante < € 15.000	D

### **Precisazioni per l'utilizzo delle causali analitiche**

**I3 Afflusso disponibilità in contante tramite banche o Poste Italiane S.p.A.:** la causale deve essere utilizzata nei casi in cui il cliente abbia conferito contante reale e titoli al portatore attraverso punti operativi di banche e Poste Italiane S.p.A.. In tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante conferito.

**I2 Deflusso disponibilità a mezzo titoli di credito:** la causale deve essere utilizzata anche nei casi in i destinatari dispongano un pagamento a mezzo di assegno di traenza. La registrazione è eseguita a nome del soggetto beneficiario.

**48 Bonifico in arrivo:** la causale va utilizzata anche nei casi in cui i premi vengono pagati con rapporti interbancari diretti (RID).

**D9 Sottoscrizione polizze assicurative ramo vita:** la causale deve essere utilizzata per la registrazione dei premi pagati a fronte di contratti di assicurazione sulla vita e di operazioni di capitalizzazione.

**P9 Sottoscrizione fondi pensione:** la causale deve essere utilizzata per la registrazione dei contributi versati dagli aderenti a fondi pensione diversi da quelli disciplinati all'articolo 25, comma 6, lettere b) e c) del decreto.

**D8 Estinzione polizze assicurative ramo vita:** la causale deve essere utilizzata per la registrazione della liquidazione delle prestazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita e alle operazioni di capitalizzazione nonché per la registrazione dei pagamenti di riscatti e di erogazioni di prestiti.

**U3/U4 Versamento/prelevamento contante < € 15.000:** le causali devono essere utilizzate per le operazioni di versamento/prelevamento di banconote, a qualsiasi titolo effettuate, che, inizialmente prese in considerazione quali possibili casi di frazionamento, non hanno poi superato la soglia di € 15.000. Le causali non formano oggetto di registrazione in AUI ma rilevano solo ai fini dell'invio dei dati aggregati.

**I5/I6 Pagamento/rimborso per servizi accessori:** la causale va utilizzata rispettivamente per pagamenti e rimborsi relativi a flussi connessi con i servizi accessori.

## Cambi di contraenza

In caso di cambio di contraenza di una polizza, si provvede a registrare l'estinzione del rapporto continuativo a nome del primo cliente e l'apertura di un nuovo rapporto continuativo a nome del nuovo cliente subentrante; le due registrazioni devono essere collegate valorizzando l'attributo A53 con apposito indice di connessione.

**TABELLA 3 - Causali per SIM, SGR e agenti di cambio**

<b>Causale analitica</b>	<b>Descrizione operazione</b>	<b>Segno</b>
I1	Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito	A
I3	Afflusso disponibilità in contante tramite banche o Poste Italiane S.p.A.	A
48	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	A
AA	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero	A
I2	Deflusso disponibilità a mezzo titoli di credito	D
26	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	D
AA	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero	D
AF	Trasferimento di disponibilità tra conti di evidenza (beneficiario)	A
AF	Trasferimento di disponibilità tra conti di evidenza (ordinante)	D
BA	Vendita a pronti titoli e diritti di opzione	D
BB	Acquisto a pronti titoli e diritti di opzione	A
BE	Sottoscrizione titoli e/o Fondi Comuni	A
BF	Rimborso titoli e/o Fondi Comuni	D
BJ	Conferimento a gestioni patrimoniali	A
BK	Rimborso da gestioni patrimoniali	D
D6	Accredito - incasso per contratti derivati	D
D7	Addebito - pagamento per contratti derivati	A
14	Cedole, dividendi e premi estratti	D
C1	Trasferimento titoli al portatore tra dossier (uscita)	D
C2	Trasferimento titoli al portatore tra dossier (immissione)	A
C3	Trasferimento titoli al portatore da altro Istituto	A
C4	Trasferimento titoli al portatore a altro Istituto	D
I5	Pagamento relativo a servizi accessori	D
I6	Rimborso connesso a servizi accessori	A
U3	Versamento contante < € 15.000	A
U4	Prelevamento contante < € 15.000	D
S1	Autentica di girate per titoli azionari (cedente)	D
S2	Autentica di girate per titoli azionari (cessionario)	A

## Precisazioni per l'utilizzo delle causali analitiche

**I3 Afflusso disponibilità in contante tramite banche o Poste Italiane S.p.A.:** la causale va utilizzata nei casi in cui il cliente abbia conferito contante reale e titoli al portatore attraverso punti operativi di banche e Poste Italiane S.p.A.. In tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante conferito.

**I2 Deflusso disponibilità a mezzo titoli di credito:** la causale va utilizzata anche nei casi in cui i destinatari dispongano un pagamento a mezzo di assegno di traenza. La registrazione è eseguita a nome del soggetto beneficiario.

**I5/I6 Pagamento/rimborso relativo a servizi accessori:** Le causali I5/I6 devono essere utilizzate per registrare gli impieghi/disimpieghi di disponibilità collegati con la prestazione dei servizi accessori.

**BE/BF Sottoscrizione/rimborso titoli e/o Fondi Comuni:** le causali devono essere utilizzate per registrare la sottoscrizione/rimborso di strumenti finanziari di cui all'art. 1 del TUF, esclusi gli strumenti finanziari derivati.

**BB/BA Acquisito/vendita a pronti titoli e diritti di opzione:** le causali devono essere utilizzate per registrare l'acquisto/vendita di strumenti finanziari di cui all'art. 1 del TUF, esclusi gli strumenti finanziari derivati, in un momento diverso dalla sottoscrizione o dal rimborso a scadenza.

**D6/D7 Accredito-incasso/addebito-pagamento per contratti derivati:** le causali accolgono tutte le movimentazioni connesse al regolamento delle operazioni attinenti gli strumenti finanziari derivati di cui all'art.1, del TUF, a qualsiasi titolo effettuate (margini, differenziali, premi, esecuzione a scadenza). Le registrazioni devono aver riguardo all'effettiva movimentazione avvenuta e non devono riferirsi ai valori nozionali dei contratti. Devono essere utilizzate anche qualora il regolamento delle operazioni avvenga in titoli.

**AF Trasferimento di disponibilità tra conti di evidenza:** le causali devono essere utilizzate per le richieste della clientela concernente il trasferimento di disponibilità tra conti di evidenza anche se l'effettivo trasferimento dei mezzi di pagamento avviene, ai sensi dell'art. 49 del decreto, presso banche, Poste Italiane S.p.A. o IMEL.

**C1/C2 Trasferimento titoli al portatore tra dossier:** le causali devono essere utilizzate per le operazioni di trasferimento di titoli al portatore tra conti di evidenza eseguito per il tramite di banche o Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 49 del decreto.

**C3/C4 Trasferimento titoli al portatore da/a altro Istituto:** le causali devono essere utilizzate per le operazioni di trasferimento di titoli al portatore a valere su conti di evidenza eseguito per il tramite di banche o Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 49 del decreto.

**AA Afflusso/deflusso disponibilità a mezzo bonifico da/per l'estero:** la causale deve essere utilizzata anche per la registrazione delle operazioni di cui all'articolo 6, comma 6, del provvedimento.

**U3/U4 Versamento/prelevamento contante < € 15.000:** le causali devono essere utilizzate per le operazioni di versamento/prelevamento di banconote, a qualsiasi titolo effettuate, che, inizialmente prese in considerazione quali possibili casi di frazionamento, non hanno poi superato la soglia di € 15.000. Le causali non formano oggetto di registrazione in AUI ma rilevano solo ai fini dell'invio dei dati aggregati.

**TABELLA 4 - Causali per SICAV**

<b><u>Causale analitica</u></b>	<b><u>Descrizione operazione</u></b>	<b><u>Segno</u></b>
11	Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito	A
I3	Afflusso disponibilità in contante tramite banche o Poste Italiane S.p.A.	A
48	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	A
AA	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero	A
I2	Deflusso disponibilità a mezzo titoli di credito	D
26	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	D
AA	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero	D
I5	Pagamento relativo a servizi accessori	A
I6	Rimborso connesso a servizi accessori	D
U3	Versamento contante < € 15.000	A
U4	Prelevamento contante < € 15.000	D

#### **Precisazioni per l'utilizzo delle causali analitiche**

**I1/I3/48/AA** Le causali devono essere utilizzate per le operazioni di sottoscrizione di quote di SICAV.

**I2/26/AA** Le causali devono essere utilizzate per le operazioni di rimborso, anche parziale di quote di SICAV.

**I3** *Afflusso disponibilità in contante tramite banche o Poste Italiane S.p.A.*: la causale deve essere utilizzata nei casi in cui il cliente abbia conferito contante reale e titoli al portatore attraverso punti operativi di banche e Poste Italiane S.p.A.. In tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante conferito.

**I2** *Deflusso disponibilità a mezzo titoli di credito*: la causale va utilizzata anche nei casi in cui i destinatari dispongano un pagamento a mezzo di assegno di traenza. La registrazione è eseguita a nome del soggetto beneficiario.

**I5/I6** *Pagamento/rimborso relativo a servizi accessori*: le causali I5/I6 devono essere utilizzate per registrare gli impieghi/disimpieghi di disponibilità collegati con la prestazione dei servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, del TUF.

**U3/U4** *Versamento/prelevamento contante < € 15.000*: le causali devono essere utilizzate per le operazioni di versamento/prelevamento di banconote, a qualsiasi titolo effettuate, che, inizialmente prese in considerazione quali possibili casi di frazionamento, non hanno poi superato la soglia di € 15.000. Le causali non formano oggetto di registrazione in AUI ma rilevano solo ai fini dell'invio dei dati aggregati.

Qualora il cliente intenda farsi accreditare le disponibilità derivanti dalla distribuzione di dividendi distribuiti dalle SICAV, il pagamento deve essere registrato, come deflusso, con la causale relativa al mezzo di pagamento utilizzato.

**TABELLA 5 - Causali per società fiduciarie**

<b><u>Causale analitica</u></b>	<b><u>Descrizione operazione</u></b>	<b><u>Segno</u></b>
I1	Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito	A
I3	Afflusso disponibilità in contante tramite banche o Poste Italiane S.p.A.	A
48	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico	A
AA	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero	A
I2	Deflusso disponibilità per mezzo titoli di credito	D
26	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico	D
AA	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico verso l'estero	D
14	Cedole, dividendi e premi estratti	D
BA	Vendita a pronti titoli e diritti di opzione	D
BB	Acquisto a pronti titoli e diritti di opzione	A
BF	Rimborso titoli e/o Fondi Comuni	D
BE	Sottoscrizione titoli e/o Fondi Comuni	A
D6	Accredito-incasso per contratti derivati	D
D7	Addebito-pagamento per contratti derivati	A
C1	Trasferimento titoli al portatore tra dossier (uscita)	D
C2	Trasferimento titoli al portatore tra dossier (immissione)	A
C3	Trasferimento titoli al portatore da banche o Poste Italiane S.p.A.	A
C4	Trasferimento titoli al portatore a banche o Poste Italiane S.p.A.	D
I5	Pagamento relativo a servizi accessori	D
I6	Rimborso connesso a servizi accessori	A
AF	Trasferimento di disponibilità tra mandati fiduciari (beneficiario)	A
AF	Trasferimento di disponibilità tra mandati fiduciari (ordinante)	D
U3	Versamento contante < € 15.000	A
U4	Prelevamento contante < € 15.000	D

#### **Precisazioni per l'utilizzo delle causali analitiche**

**I3 Afflusso disponibilità in contante tramite banche o Poste Italiane S.p.A.:** la causale deve essere utilizzata nei casi in cui il cliente abbia conferito contante reale e titoli al portatore attraverso punti operativi di banche e Poste Italiane S.p.A.. In tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante conferito.

**I2 Deflusso disponibilità a mezzo titoli di credito:** la causale va utilizzata anche nei casi in cui i destinatari dispongano un pagamento a mezzo di assegno di traenza. La registrazione è eseguita a nome del soggetto beneficiario.

**26/48 Deflusso/afflusso disponibilità:** le causali comprendono, oltre al conferimento/prelevamento di disponibilità su mandati fiduciari, anche le disposizioni di pagamento connesse con l'”impiego” delle disponibilità amministrate, come ad esempio il finanziamento soci sotto qualsiasi forma eseguito – ivi compreso l'aumento di capitale – e/o le operazioni societarie.

**BE/BF Sottoscrizione/rimborso titoli e/o Fondi Comuni:** le causali devono essere utilizzate per registrare la sottoscrizione/rimborso di strumenti finanziari di cui all'art. 1 del TUF, esclusi gli strumenti finanziari derivati.

**BB/BA Acquisto/vendita a pronti titoli e diritti di opzione:** le causali devono essere utilizzate per registrare l'acquisto/vendita di strumenti finanziari di cui all'art. 1 del TUF, esclusi gli strumenti finanziari derivati, in un momento diverso dalla sottoscrizione o dal rimborso a scadenza.

**D6/D7 Accredito-incasso/addebito-pagamento per contratti derivati:** le causali accolgono tutte le movimentazioni connesse al regolamento delle operazioni attinenti gli strumenti finanziari derivati di cui all'art.1, del TUF, a qualsiasi titolo effettuate (margini, differenziali, premi, esecuzione a scadenza). Le registrazioni devono aver riguardo all'effettiva movimentazione avvenuta e non devono riferirsi ai valori nozionali dei contratti. Devono essere utilizzate anche qualora il regolamento delle operazioni avvenga in titoli.

**AF Trasferimento di disponibilità tra mandati fiduciari:** le causali devono essere utilizzate dalle società fiduciarie per le richieste della clientela concernente il trasferimento di disponibilità tra mandati fiduciari anche se l'effettivo trasferimento dei mezzi di pagamento avviene, ai sensi dell'art. 49 del decreto, presso banche, Poste Italiane S.p.A. o IMEL.

**C1/C2 Trasferimento titoli al portatore tra dossier:** le causali devono essere utilizzate per le operazioni di trasferimento di titoli al portatore a valere su mandati presso società fiduciarie eseguito per il tramite di banche o Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 49 del decreto.

**C3/C4 Trasferimento titoli al portatore da/a altro Istituto:** le causali devono essere utilizzate per le operazioni di trasferimento di titoli al portatore a valere su mandati presso società fiduciarie eseguito per il tramite di banche o Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 49 del decreto.

**AA Afflusso/deflusso disponibilità a mezzo bonifico da/per l'estero:** la causale deve essere utilizzata anche per la registrazione delle operazioni di cui all'articolo 6, comma 6, del provvedimento.

**U3/U4 Versamento/prelevamento contante < € 15.000:** le causali devono essere utilizzate per le operazioni di versamento/prelevamento di banconote, a qualsiasi titolo effettuate, che, inizialmente prese in considerazione quali possibili casi di frazionamento, non hanno poi superato la soglia di € 15.000. Le causali non formano oggetto di registrazione in AUI ma rilevano solo ai fini dell'invio dei dati aggregati.



**TABELLA 6 - Causali per intermediari finanziari ex artt. 106 e 107 del TUB**

<b>Causale analitica</b>	<b>Descrizione operazione</b>	<b>Segno</b>
I1	Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito	A
I3	Afflusso disponibilità in contante tramite banche o Poste Italiane S.p.A.	A
48	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	A
AA	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero	A
I2	Deflusso disponibilità per mezzo titoli di credito	D
26	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	D
AA	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico verso l'estero	D
A7	Erogazione finanziamenti diversi e prestiti personali	D
74	Pagamento canone leasing	A
15	Rimborso finanziamenti	A
DB	Vendita banconote estere contro euro	A
DC	Acquisto banconote estere contro euro	D
BA	Vendita a pronti titoli e diritti di opzione	D
BB	Acquisto a pronti titoli e diritti di opzione	A
BF	Rimborso titoli e/o Fondi Comuni	D
BE	Sottoscrizione titoli e/o Fondi Comuni	A
D6	Accredito - incasso per contratti derivati	D
D7	Addebito - pagamento per contratti derivati	A
14	Cedole, dividendi e premi estratti	D
45	Pagamento per utilizzo carte di credito	A
I5	Pagamento relativo a servizi accessori	A
I6	Rimborso connesso a servizi accessori	D
U3	Versamento contante < € 15.000	A
U4	Prelevamento contante < € 15.000	D

### **Precisazioni per l'utilizzo delle causali analitiche**

**I3 Afflusso disponibilità in contante tramite banche o Poste Italiane S.p.A.:** la causale deve essere utilizzata nei casi in cui il cliente abbia conferito contante reale e titoli al portatore attraverso punti operativi di banche e Poste Italiane S.p.A.. In tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante conferito.

**BE/BF Sottoscrizione/rimborso titoli e/o Fondi Comuni:** le causali devono essere utilizzate dagli intermediari ex art. 107 del TUB per registrare la sottoscrizione/rimborso di strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 5, lettera c), del TUF. Le medesime causali devono essere utilizzate da parte degli intermediari ex art. 106 TUB per la sottoscrizione di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie ovvero certificati di investimento emessi dagli intermediari medesimi.

**D6/D7 Accredito-incasso/addebito-pagamento per contratti derivati:** le causali accolgono tutte le movimentazioni connesse al regolamento delle operazioni attinenti gli strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, del TUF, a qualsiasi titolo effettuate (margini, differenziali, premi, esecuzione a scadenza). Le registrazioni devono aver riguardo all'effettiva movimentazione avvenuta e non devono riferirsi ai valori nozionali dei contratti. Devono essere utilizzate anche qualora il regolamento delle operazioni avvenga in titoli.

L'operatività in strumenti derivati non comporta la movimentazione del dossier titoli.

**26, 48 o AA Disposizioni a favore, bonifico in arrivo o bonifico da/ verso l'estero:** la causale va utilizzata per la registrazione delle operazioni di importo inferiore a € 15.000 per le quali gli agenti in attività finanziaria di cui all'art. 11, comma 3, lett. d) del decreto sono tenuti a osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Nell'ambito dell'operatività "money transfer", le causali devono essere utilizzate per la rimessa dei fondi alla società che gestisce il circuito di pagamento internazionale, salve le eccezioni di cui all'articolo 10, comma 1, del provvedimento.

**15 Rimborso finanziamenti:** la causale deve essere utilizzata per registrare le operazioni relative al pagamento di rate di rimborso del debito ceduto (cartolarizzazione e factoring).

**U3/U4 Versamento/prelevamento contante < € 15.000:** le causali devono essere utilizzate per le operazioni di versamento/prelevamento di banconote, a qualsiasi titolo effettuate, che, inizialmente prese in considerazione quali possibili casi di frazionamento, non hanno poi superato la soglia di € 15.000. Le causali non formano oggetto di registrazione in AUI ma rilevano solo ai fini dell'invio dei dati aggregati.

**TABELLA 7 - Causali per gli istituti di moneta elettronica (IMEL)**

<u>Causale analitica</u>	<u>Descrizione operazione</u>	<u>Segno</u>
I1	Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito	A
I3	Afflusso disponibilità in contante anche tramite banche o Poste Italiane S.p.A.	A
48	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	A
I7	Emissione/ricarica mediante carte di credito	A
AA	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero	A
I2	Deflusso disponibilità per mezzo titoli di credito	D
26	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	D
AA	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico verso l'estero	D
AF	Disposizione di trasferimento disponibilità stesso intermediario - beneficiario	A
AF	Disposizione di trasferimento disponibilità stesso intermediario - ordinante	D
DO	Pagamento con utilizzo di moneta elettronica	D
I5	Pagamento relativo a servizi accessori	D
I6	Rimborso connesso a servizi accessori	A
U3	Versamento contante < € 15.000	A
U4	Prelevamento contante < € 15.000	D
U1	Trasferimento di denaro contante e titoli al port. ex art. 49, D.Lgs. 231/07 (cedente)	A
U1	Trasferimento di denaro contante e titoli al port. ex art. 49, D.Lgs. 231/07 (ricevente)	D

### **Precisazioni per l'utilizzo delle causali analitiche**

**I1/I3/48/I7/AA** Le causali devono essere utilizzate per le operazioni di emissione o ricarica di strumenti di moneta elettronica.

**I2/26/AA** Le causali devono essere utilizzate per le operazioni di estinzione o rimborso da strumenti di moneta elettronica.

**I3 Afflusso disponibilità in contante anche tramite banche o Poste Italiane S.p.A.:** la causale deve essere utilizzata anche nei casi in cui il cliente abbia richiesto l'emissione o la ricarica di moneta elettronica attraverso punti operativi di banche e Poste Italiane S.p.A.. In tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante conferito.

**AF Disposizione di trasferimento disponibilità stesso intermediario:** in caso di trasferimento di disponibilità tra clienti diversi presso lo stesso destinatario, si provvede a registrare il deflusso a nome del primo soggetto e l'afflusso a nome del nuovo soggetto. Le due registrazioni devono essere collegate valorizzando l'attributo A53 con l'apposito indice di connessione.

**DO Pagamento con utilizzo di moneta elettronica:** la causale va utilizzata per le transazioni regolate mediante l'utilizzo di moneta elettronica.

**U3/U4 Versamento/prelevamento contante < € 15.000:** le causali devono essere utilizzate per le operazioni di versamento/prelevamento di banconote, a qualsiasi titolo effettuate, che, inizialmente prese in considerazione quali possibili casi di frazionamento, non hanno poi superato la soglia di €



15.000. Le causali non formano oggetto di registrazione in AUI ma rilevano solo ai fini dell'invio dei dati aggregati.

**TABELLA 8 - Causali per le società di riscossione dei tributi**

<b><u>Causale analitica</u></b>	<b><u>Descrizione operazione</u></b>	<b><u>Segno</u></b>
50	Pagamenti diversi	A
58	Esecuzione di reversali	A
59	Incasso di mandato di pagamento	D

**TABELLA 9 - Causali per gli internet casino**

<b><u>Causale analitica</u></b>	<b><u>Descrizione operazione</u></b>	<b><u>Segno</u></b>
L1	Afflusso di disponibilità mediante mezzi di pagamento	A
26	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	D
48	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	A
AA	Bonifico verso l'estero	D
L2	Accredito disponibilità per vincita	D
L3	Addebito per giochi, scommesse e concorsi pronostici	A

## MODALITÀ SEMPLIFICATE DI REGISTRAZIONE

**TABELLA 10 - Causali per i cambiavalute**

<b><u>Causale analitica</u></b>	<b><u>Descrizione operazione</u></b>	<b><u>Segno</u></b>
DB	Vendita banconote estere contro euro	A
DC	Acquisto banconote estere contro euro	D

**TABELLA 11 - Causali per i Confidi**

<b><u>Causale analitica</u></b>	<b><u>Descrizione operazione</u></b>	<b><u>Segno</u></b>
A7	Erogazione finanziamento	A
15	Rimborso finanziamenti	D

**TABELLA 12 - Causali per la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.**

<b><u>Causale analitica</u></b>	<b><u>Descrizione operazione</u></b>	<b><u>Segno</u></b>
A7	Erogazione finanziamento	A
15	Rimborso finanziamenti	D

**ALLEGATO N. 2**

**STANDARD TECNICI DELL'ARCHIVIO UNICO INFORMATICO**

- 1) ASPETTI GENERALI**
- 2) CONTENUTO DELL'ARCHIVIO UNICO INFORMATICO**
  - 2.1) OPERAZIONI**
  - 2.2) RAPPORTI**
  - 2.3) LEGAMI TRA SOGGETTI**
- 3) CRITERI DI VALORIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI**
  - 3.1) CRITERI GENERALI**
  - 3.2) INFORMAZIONI RIFERITE ALLE OPERAZIONI**
  - 3.3) INFORMAZIONI RIFERITE AI RAPPORTI**
  - 3.4) INFORMAZIONI RIFERITE AI LEGAMI TRA SOGGETTI**
- 4) CORREZIONE DELLE INFORMAZIONI**
- 5) STRUTTURA FISICA DEGLI ARCHIVI**
- 6) CODIFICHE DEGLI ATTRIBUTI**
- 7) CHIAVE DI IDENTIFICAZIONE E QUALIFICATORI**
- 8) ORDINAMENTO**
- 9) CHIAVI E FUNZIONI DI RICERCA**
- 10) MODALITÀ DI ACQUISIZIONE E DURATA DELLE REGISTRAZIONI**
- 11) GESTIONE DELLE OPERAZIONI FRAZIONATE**
- 12) DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO**
- 13) MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELL'ARCHIVIO UNICO INFORMATICO  
ALLA UIF IN CASO DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'**

## 1) ASPETTI GENERALI

Vista la molteplicità di destinatari della normativa, alla luce della probabile diversificazione degli ambienti elaborativi presenti (hardware e software) e tenuto conto della diversità di esigenze in merito agli ulteriori utilizzi dei dati in oggetto, si è deciso di standardizzare principalmente i requisiti funzionali cui le procedure informatiche debbono ispirarsi.

Sono stati pertanto individuati:

- 1) gli attributi richiesti per i vari tipi di registrazione;
- 2) la struttura e la codifica utilizzata per ogni attributo richiesto;
- 3) le modalità di rettifica delle registrazioni;
- 4) la struttura logica e fisica degli archivi «fuori linea» e le relative modalità di alimentazione e gestione;
- 5) alcuni aspetti di gestione dell'archivio, quali:
  - a. i tempi della registrazione;
  - b. la durata di conservazione delle informazioni;
  - c. le modalità di alimentazione;
- 6) le modalità di presentazione dei dati alle autorità interessate che prevedono la visione di tutti gli attributi previsti dalla forma “standard”, anche per le informazioni contenute in altri archivi (anagrafi, archivi più disaggregati, ecc.);
- 7) i requisiti cui attenersi nella realizzazione delle funzioni di ricerca di massa (dati in linea e fuori linea) e interattiva (queste ultime eventualmente limitate ai dati più recenti e obbligatorie solo per alcuni destinatari). Al riguardo, per particolari tipologie di intermediari, è richiesta la predisposizione di funzioni interattive di ricerca delle informazioni sui dati in linea mediante una pluralità di chiavi di ricerca;
- 8) lo sviluppo di funzioni – meglio se interattive per gli intermediari che eseguono più registrazioni – di interrogazione dei contenuti dell'archivio e delle eventuali anagrafi ad esso correlate (dei soggetti e dei rapporti);
- 9) le modalità di documentazione e certificazione del sistema informatico utilizzato;
- 10) le modalità di trasferimento dell'archivio unico informatico alla UIF in caso di cessazione dell'attività.

## 2) CONTENUTO DELL'ARCHIVIO UNICO INFORMATICO

Sono di seguito riportate le informazioni da registrare nell'archivio unico informatico in riferimento, rispettivamente, alle operazioni, ai rapporti e ai legami tra soggetti.

Le modalità di rappresentazione e di conservazione delle informazioni di interesse, pur recependo le novità richieste dall'evoluzione della normativa, sono state mantenute uniformi a quelle precedenti al fine di minimizzare gli oneri di aggiornamento delle procedure di alimentazione e di gestione dell'archivio da parte dei destinatari.

La registrazione dei dati di interesse di un'operazione, di un rapporto o di un legame tra soggetti da parte di un intermediario è articolata in più gruppi di informazioni ai quali è associato uno stesso identificativo (IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE). Ogni gruppo di informazioni è caratterizzato da un apposito valore dell'attributo TIPO INFORMAZIONE.

Il valore dell'attributo TIPO REGISTRAZIONE consente di individuare se una registrazione è relativa a un'operazione, a un rapporto o a un legame tra soggetti e il corrispondente evento a cui si riferisce (es. esecuzione di un'operazione, accensione o chiusura di un rapporto, rilevazione o cessazione di un legame tra soggetti).

### 2.1) OPERAZIONI

La registrazione di un'operazione è articolata in più tipologie di informazioni che riguardano:

- i **dati caratteristici dell'operazione** (Tipo Informazione 1);
- il **soggetto che ha eseguito l'operazione in proprio** (Tipo Informazione 2) o, in alternativa, il **soggetto per conto del quale l'operazione è stata eseguita** (Tipo Informazione 3). Ad una operazione sono associati uno o più soggetti di una delle due categorie.
- il **soggetto che ha eseguito l'operazione per conto terzi** (Tipo Informazione 4). Va previsto solo nel caso in cui l'operazione sia stata eseguita per conto di un altro soggetto (che è identificato dal Tipo Informazione 3). A una operazione sono associati nessuno, uno o più soggetti di questa categoria;
- il **soggetto controparte** (Tipo Informazione 5). Va previsto nell'ambito di particolari tipologie di operazioni (tipicamente bonifici). A una operazione sono associati nessuno, uno o più soggetti di questa categoria;
- il **soggetto titolare di un'operazione di cui all'art. 9, comma 1, lett. a), 2, 3, e 4 del provvedimento** (Tipo Informazione 6). Rappresenta un soggetto che utilizza per i suoi incassi e pagamenti un rapporto intestato a soggetto diverso (ad es.: fiduciaria, tesoriere, intermediario di un paese non equivalente). Ad una operazione sono associati nessuno, uno o più soggetti.

È di seguito riportato il dettaglio informativo richiesto per ogni gruppo di informazioni in cui si articola la registrazione di un'operazione. Per ogni attributo sono forniti: il formato (Pic); la lunghezza (Lng); l'indicazione (Obbl.) se è obbligatorio (O), facoltativo (F) o condizionato (C); un'eventuale nota.

**Dati caratteristici dell'operazione** (Tipo Informazione: 1)

Cardinalità: 1/1

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	Assume valore "1"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
DIPENDENZA INTERESSATA DALL'OPERAZIONE				
A11 CODICE INTERNO DELLA DIPENDENZA	X	6	O	
A12 COMUNE DELLA DIPENDENZA INTERESSATA				
A12.A CODICE CAB COMUNE	X	6	O	
A12.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	O	
A12.C SIGLA PROVINCIA	X	2	O	
CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE				
A21 DATA DELL'OPERAZIONE	X	8	O	AAAAMMGG
A22 FLAG FRAZIONATA/MULTIPLA	X	1	O	
A23 FLAG CONTANTI	X	1	O	
A24 CODICE CAUSALE ANALITICA	X	4	O	
A25 CODICE VOCE	X	2	C	
DATI SULL'INTERMEDIARIO DELLA CONTROPARTE				
A31 CODICE INTERMEDIARIO				
A31.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	C	
A31.B CODICE (SECONDO IL TIPO)	X	11	C	
A32 PAESE ESTERO DELL'INTERMEDIARIO	X	3	C	
A33 COMUNE DELL' INTERMEDIARIO DELLA CONTROPARTE				
A33.A CODICE CAB	X	6	C	
A33.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
A33.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
A34 DESCRIZIONE INTERMEDIARIO DELLA CONTROPARTE	X	50	C	
DATI SUL RAPPORTO MOVIMENTATO				
A41 RAPPORTO	X	25	C	
A42 TIPO RAPPORTO	X	1	C	
A43 TIPO LEGAME	X	1	C	
DATI SULLA REGISTRAZIONE				
A51 DATA DI REGISTRAZIONE	X	8	O	AAAAMMGG
A52 TIPO DI REGISTRAZIONE	X	2	O	
A53 CONNESSIONE TRA REGISTRAZIONI	X	12	C	
A54 STATO DELLA REGISTRAZIONE				
A54.A CODICE STATO	X	1	O	
A54.B DATA DELLA RETTIFICA	X	8	C	AAAAMMGG
A54.C IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE MODIFICATA	X	20	C	
DATI SULL'IMPORTO				
B11 EURO O DIVISE NON UEM	X	1	O	
B12 CODICE DIVISA	X	3	O	
B13 SEGNO MONETARIO	X	1	O	
B14 IMPORTO TOTALE	9	15	O	
B15 IMPORTO «DI CUI CONTANTE»	9	15	C	
A DISPOSIZIONE	X	69	F	

**Soggetto che ha eseguito l'operazione in proprio** (Tipo Informazione: 2) o **per conto del quale l'operazione è stata eseguita** (Tipo Informazione: 3)

Cardinalità: 1/N

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "2" o "3"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C11 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
COMPLETE GENERALITÀ				
D11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	O	
D13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	O	
D14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
D14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
D14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
D14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
D15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
D16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
D17 CODICE FISCALE	X	16	C	
D18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
D19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
CLASSIFICAZIONE SOGGETTO				
D21 SOTTOGRUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA	X	3	O	
D22 RAMO/GRUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA	X	3	O	
D23 SETTORIZZAZIONE SINTETICA ECONOMICA	X	3	O	
DATI SUL RAPPORTO MOVIMENTATO				
D31 RAPPORTO	X	25	C	
D32 TIPO RAPPORTO	X	1	C	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE				
D41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	C	
D42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	C	
D43 DATA DI RILASCIO	X	8	C	
D44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	C	
D45 SESSO	X	1	C	
A DISPOSIZIONE	X	34	F	

**Soggetto che ha eseguito l'operazione per conto terzi (Tipo Informazione: 4)**

Cardinalità: 0/N

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "4"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C21 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
COMPLETE GENERALITÀ				
E11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	O	
E13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	O	
E14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
E14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
E14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
E14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
E15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
E16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
E17 CODICE FISCALE	X	16	C	
E18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
E19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	O	
A DISPOSIZIONE	X	35	F	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE				
E41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	C	
E42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	C	
E43 DATA DI RILASCIO	X	8	C	
E44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	C	
E45 SESSO	X	1	C	
A DISPOSIZIONE	X	34	F	



**Soggetto Controparte** (Tipo Informazione: 5)

Cardinalità: 0/N

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "5"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C31 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
COMPLETE GENERALITÀ				
F11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	O	
F13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	C	
F14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
F14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
F14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
F14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
F15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	F	
F16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	F	
A DISPOSIZIONE	X	63	F	
DATI SUL RAPPORTO DELLA CONTROPARTE				
F31 RAPPORTO	X	25	C	
A DISPOSIZIONE	X	91	F	

**Soggetto titolare di un'operazione eseguita su rapporto intestato a soggetto diverso (Tipo Informazione: 6).**

Cardinalità: 0/N

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "6"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C41 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
COMPLETE GENERALITÀ				
G11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	O	
G13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	O	
G14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
G14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
G14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
G14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
G15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
G16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
G17 CODICE FISCALE	X	16	C	
G18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
G19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
A DISPOSIZIONE	X	35	F	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE				
G41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	C	
G42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	C	
G43 DATA DI RILASCIO	X	8	C	
G44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	C	
G45 SESSO	X	1	C	
A DISPOSIZIONE	X	34	F	

## 2.2) RAPPORTI

La registrazione dei dati di un rapporto è articolata in più tipologie di informazioni che riguardano:

- i **dati caratteristici del rapporto** (Tipo Informazione 1);
- l'**intestatario** del rapporto (Tipo Informazione 2). A un rapporto sono associati uno o più soggetti di questa categoria;
- il **delegato a operare** sul rapporto (Tipo Informazione 4), qualora diverso dall'intestatario. A un rapporto sono associati nessuno, uno o più soggetti di questa categoria.

Di seguito è riportato il dettaglio informativo richiesto per ogni gruppo di informazioni in cui si articola la registrazione dei dati di un rapporto. Per ogni attributo sono forniti: il formato (Pic); la lunghezza (Lng); l'indicazione (Obbl.) se è obbligatorio (O), facoltativo (F) o condizionato (C); un'eventuale nota.

**Dati caratteristici del rapporto** (Tipo Informazione: 1)

Cardinalità: 1/1

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	Assume valore "1"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
DIPENDENZA CHE INTRATTIENE IL RAPPORTO				
A11 CODICE INTERNO DELLA DIPENDENZA	X	6	O	
A12 COMUNE DELLA DIPENDENZA INTERESSATA				
A12.A CODICE CAB COMUNE	X	6	O	
A12.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	O	
A12.C SIGLA PROVINCIA	X	2	O	
DATA DI RIFERIMENTO				
A21 DATA DI DECORRENZA	X	8	O	AAAAMMGG
A DISPOSIZIONE	X	112	F	
DATI SUL RAPPORTO				
A41 RAPPORTO	X	25	O	
A42 TIPO RAPPORTO	X	1	O	
A DISPOSIZIONE	X	1	F	
DATI SULLA REGISTRAZIONE				
A51 DATA DI REGISTRAZIONE	X	8	O	AAAAMMGG
A52 TIPO DI REGISTRAZIONE	X	2	O	
A53 CONNESSIONE TRA REGISTRAZIONI	X	12	C	
A54 STATO DELLA REGISTRAZIONE				
A54.A CODICE STATO	X	1	O	
A54.B DATA DELLA RETTIFICA	X	8	C	AAAAMMGG
A54.C IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE MODIFICATA	X	20	C	
DIVISA DEL RAPPORTO				
B11 EURO O DIVISE NON UEM	X	1	O	
B12 CODICE DIVISA	X	3	O	
A DISPOSIZIONE	X	1	F	
A DISPOSIZIONE	9	30	F	
A DISPOSIZIONE	X	69	F	

**Intestatario** (Tipo Informazione: 2)

Cardinalità: 1/N

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "2"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C11 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
COMPLETE GENERALITÀ				
D11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	O	
D13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	O	
D14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
D14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
D14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
D14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
D15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
D16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
D17 CODICE FISCALE	X	16	C	
D18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
D19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
CLASSIFICAZIONE SOGGETTO				
D21 SOTTOGRUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA	X	3	O	
D22 RAMO/GRUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA	X	3	O	
D23 SETTORIZZAZIONE SINTETICA ECONOMICA	X	3	O	
DATI SUL RAPPORTO				
D31 RAPPORTO	X	25	O	
D32 TIPO RAPPORTO	X	1	O	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE				
D41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	C	
D42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	C	
D43 DATA DI RILASCIO	X	8	C	
D44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	C	
D45 SESSO	X	1	C	
A DISPOSIZIONE	X	34	F	

**Delegato ad operare** (Tipo Informazione: 4)

Cardinalità: 0/N

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "4"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C21 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
COMPLETE GENERALITÀ				
E11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	O	
E13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	O	
E14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
E14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
E14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
E14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
E15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
E16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
E17 CODICE FISCALE	X	16	C	
E18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
E19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
A DISPOSIZIONE	X	35	F	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE				
E41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	C	
E42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	C	
E43 DATA DI RILASCIO	X	8	C	
E44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	C	
E45 SESSO	X	1	C	
A DISPOSIZIONE	X	34	F	

### 2.3) LEGAMI TRA SOGGETTI

Un legame rappresenta un determinato tipo di relazione (es. titolarità effettiva) tra due soggetti che assumono rispettivamente il ruolo di soggetto primario (es. clienti di cui si rilevano i titolari effettivi) e di soggetto secondario (es. un titolare effettivo). Una determinata tipologia di relazione tra un soggetto primario e “N” soggetti secondari è rappresentata tramite “N” legami dello stesso tipo.

La registrazione dei dati di un legame è articolata in più tipologie di informazioni che riguardano:

- i **dati caratteristici del legame** (Tipo Informazione 1);
- il **soggetto primario del legame** (Tipo Informazione 2 ). Rappresenta il soggetto cliente, intestatario del rapporto, del quale si registra un determinato tipo di relazione con un altro soggetto. Ad un legame è associato uno e un solo soggetto di questa categoria;
- il **soggetto secondario del legame** (Tipo Informazione 6). Rappresenta il soggetto collegato al soggetto primario da un determinato tipo di legame (es. titolare effettivo di una società). Ad un legame è associato uno e un solo soggetto di questa categoria.

È di seguito riportato il dettaglio informativo richiesto per ogni gruppo di informazioni in cui si articola la registrazione dei dati di un legame tra soggetti. Per ogni attributo sono forniti: il formato (Pic); la lunghezza (Lng); l’indicazione (Obbl.) se è obbligatorio (O), facoltativo (F) o condizionato (C); un’eventuale nota.



**Dati caratteristici del legame tra soggetti (Tipo Informazione: 1)**

Cardinalità: 1/1

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	Assume valore "1"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
DIPENDENZA INTERESSATA				
A11 CODICE INTERNO DELLA DIPENDENZA	X	6	O	
A12 COMUNE DELLA DIPENDENZA INTERESSATA				
A12.A CODICE CAB COMUNE	X	6	O	
A12.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	O	
A12.C SIGLA PROVINCIA	X	2	O	
DATI DEL LEGAME				
A21 DATA DI RIFERIMENTO	X	8	O	AAAAMMGG
A DISPOSIZIONE	X	112	F	
A41 RAPPORTO	X	25	C	
A42 TIPO RAPPORTO	X	1	C	
A43 TIPO LEGAME	X	1	O	
DATI SULLA REGISTRAZIONE				
A51 DATA DI REGISTRAZIONE	X	8	O	AAAAMMGG
A52 TIPO DI REGISTRAZIONE	X	2	O	
A53 CONNESSIONE TRA REGISTRAZIONI	X	12	C	
A54 STATO DELLA REGISTRAZIONE				
A54.A CODICE STATO	X	1	O	
A54.B DATA DELLA RETTIFICA	X	8	C	AAAAMMGG
A54.C IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE MODIFICATA	X	20	C	
A DISPOSIZIONE	X	5	F	
A DISPOSIZIONE	9	30	F	
A DISPOSIZIONE	X	69	F	

**Soggetto primario del legame** (Tipo Informazione: 2)

Cardinalità: 1/1

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "2"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C11 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
COMPLETE GENERALITÀ				
D11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	O	
D13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	O	
D14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
D14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
D14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
D14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
D15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
D16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
D17 CODICE FISCALE	X	16	C	
D18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
D19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
CLASSIFICAZIONE SOGGETTO				
D21 SOTTOGRUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA	X	3	O	
D22 RAMO/GRUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA	X	3	O	
D23 SETTORIZZAZIONE SINTETICA ECONOMICA	X	3	O	
DATI SUL RAPPORTO MOVIMENTATO				
D31 RAPPORTO	X	25	C	
D32 TIPO RAPPORTO	X	1	C	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE				
D41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	C	
D42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	C	
D43 DATA DI RILASCIO	X	8	C	
D44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	C	
D45 SESSO	X	1	C	
A DISPOSIZIONE	X	34	F	

**Soggetto secondario del legame** (Tipo Informazione: 6)

Cardinalità: 1/N

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "6"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C41 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
COMPLETE GENERALITÀ				
G11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	O	
G13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	O	
G14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
G14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
G14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
G14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
G15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
G16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
G17 CODICE FISCALE	X	16	C	
G18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
G19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
A DISPOSIZIONE	X	35	F	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE				
G41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	C	
G42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	C	
G43 DATA DI RILASCIO	X	8	C	
G44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	C	
G45 SESSO	X	1	C	
A DISPOSIZIONE	X	34	F	

### **3) CRITERI DI VALORIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI**

#### **3.1) CRITERI GENERALI**

In merito alle caratteristiche dell'archivio in linea, a differenza di quello fuori linea secondo quanto in seguito precisato, non si è inteso fornire una specifica struttura fisica ma solo i raggruppamenti logici delle informazioni previste e l'elenco dei relativi attributi da registrare; pertanto, fatte salve le funzionalità richieste, nulla è definito circa l'esatto tracciato degli archivi (posizione delle varie informazioni e dimensione di quegli attributi alfabetici per i quali non è prevista una specifica codifica).

Nel registro informatico, oltre agli attributi richiesti obbligatoriamente, possono essere inseriti anche gli attributi necessari per la corretta gestione della procedura informatica, nonché quelli che ciascun intermediario riterrà utili ai propri fini (individuazione delle responsabilità, connessione con le preesistenti procedure informatiche, ecc). Limitatamente agli archivi fuori linea, tali ulteriori attributi debbono essere aggiunti negli spazi "A DISPOSIZIONE".

In assenza di informazione gli attributi alfanumerici («X») vanno riempiti con SPAZI, gli attributi numerici («9») vanno riempiti con ZERI.

Tutti gli attributi alfanumerici debbono essere valorizzati con allineamento a sinistra e completamento a spazi dei caratteri rimanenti; gli attributi numerici, viceversa, debbono essere allineati a destra e completati con zeri a sinistra per i byte rimanenti; tutti i valori numerici inseriti in campi alfanumerici (codice causale, CAB, ecc.) vanno riportati comprensivi degli zeri a sinistra.

#### **3.2) INFORMAZIONI RIFERITE ALLE OPERAZIONI**

Di seguito vengono specificati i valori da inserire in ciascun attributo in merito alla registrazione delle operazioni di movimentazione dei mezzi di pagamento.

##### **IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE**

Tale gruppo di informazioni deve essere previsto obbligatoriamente solo per i dati caratteristici dell'operazione; per quanto attiene agli altri quattro gruppi di informazioni, relativi ai soggetti a vario titolo interessati, è solo un esempio di chiave di connessione di un archivio in linea strutturato su più file o tavole. Per quanto riguarda l'archiviazione OFF - LINE, invece, basata, come precisato in seguito, su un unico archivio a più tipi record, la struttura definita nel paragrafo 2.1 costituisce l'esatto tracciato dell'archivio fisico; pertanto, tale gruppo di informazioni deve essere inserito sia nel record relativo ai dati caratteristici dell'operazione (Tipo Informazione 1) sia nei record relativi ai soggetti coinvolti (Tipo Informazione 2, 3, 4, 5, 6).

A01) È un attributo composto che prevede nei primi 2 caratteri il codice «TIPO INTERMEDIARIO» e nei restanti 11 il codice dell'intermediario che esegue la registrazione; è richiesto obbligatoriamente negli archivi in linea solo nel caso di più intermediari che memorizzano le proprie registrazioni su un unico archivio FISICO (consorzi informatici).

Solo per le banche e per Poste Italiane S.p.A. il codice intermediario coincide con il codice ABI comprensivo del codice di controllo (6 cifre), mentre per tutti gli altri soggetti corrisponde al codice fiscale.

- A02) Per il Tipo Informazione sono previsti i seguenti valori:  
1 = dati sull'operazione;  
2 = dati sul soggetto che ha eseguito in proprio l'operazione;  
3 = dati sul soggetto per conto del quale è stata eseguita l'operazione;  
4 = dati sul soggetto che ha eseguito l'operazione per conto terzi;  
5 = dati sul soggetto controparte dell'operante (ordinante o beneficiario nel caso di bonifici);  
6 = dati sul soggetto titolare di un'operazione eseguita su rapporto intestato a soggetto diverso.
- A03) Deve contenere il valore di identificazione dell'operazione inserita nel registro (chiave primaria); può essere anche un attributo composto (data + progressivo).

#### INFORMAZIONI SULLA DIPENDENZA

- A11) Deve contenere il codice della dipendenza che ha eseguito l'operazione o che è competente sull'operazione; può essere lasciato a spazi solo da quegli intermediari aventi un unico punto di rapporto con il pubblico.
- A12) Si riferisce al comune in cui è insediata la dipendenza; per gli intermediari aventi un unico punto di rapporto con il pubblico deve essere indicato il comune di tale sede.
- A12.A) Codice CAB del comune.
  - A12.B) Descrizione in chiaro del comune.
  - A12.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della provincia di appartenenza del comune.

#### CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE

- A21) Deve contenere la data in cui è stata eseguita l'operazione ovvero la data in cui si acquisiscono gli elementi necessari alla contabilizzazione dell'operazione.
- A22) Indicare 1 se l'operazione è stata inserita nel registro come possibile caso di frazionamento, 2 se l'operazione è parte di una registrazione multipla (bonifici multipli ecc.), altrimenti 0.
- A23) Va indicato 1 se l'operazione è effettuata in contanti, anche parzialmente, altrimenti 0.
- A24) Causale dell'operazione secondo le tabelle di cui all'allegato n. 1 < Causali analitiche >.
- A25) Codice VOCE (causale aggregata) determinabile automaticamente dal valore dell'attributo precedente. Tale attributo deve essere obbligatoriamente valorizzato dagli intermediari tenuti all'inoltro periodico dei dati aggregati secondo il provvedimento della UIF.

#### DATI SULL'INTERMEDIARIO DELLA CONTROPARTE

- A31) Il TIPO INTERMEDIARIO va indicato qualora il tipo di operazione preveda un intermediario ordinante o beneficiario e nel caso in cui l'intermediario rientri tra quelli codificati; contestualmente deve essere indicato il codice previsto per quell'intermediario. Per le banche va indicato il codice ABI, per gli altri intermediari italiani il codice fiscale, per quelli stranieri il codice BIC, ove presente. In assenza di tali codici il campo non deve essere valorizzato.
- A32) Va indicato il codice PAESE previsto nella tabella I di cui all'allegato n. 3, qualora il tipo di operazione preveda un intermediario ordinante o beneficiario; per gli intermediari italiani va indicato il codice ITALIA (086). Il paese da indicare è quello della piazza dell'intermediario controparte e non quello della casa madre.
- A33) Si riferisce al comune in cui è situata la dipendenza dell'intermediario residente presso la quale è stata disposta/ricevuta l'operazione; è obbligatorio per ordini di pagamento/accreditamento da o verso intermediari residenti.
- A33.A) Codice CAB del comune.
  - A33.B) Descrizione in chiaro del comune.
  - A33.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della provincia di appartenenza del comune.
- A34) Per gli intermediari non residenti di cui non si è a conoscenza del codice, deve essere indicata, in alternativa e in aggiunta al codice paese, la denominazione in chiaro dell'intermediario.

#### DATI SUL RAPPORTO MOVIMENTATO

- A41) Nel caso di un'operazione che movimentata un rapporto deve essere indicato il codice del rapporto.
- A42) Valorizzare con "0" = monointestato persona fisica, con "1" = pluriintestato e con "2" = monointestato persona giuridica. .
- A43) Va indicata l'eventuale presenza e la tipologia del legame tra il soggetto che ha eseguito l'operazione e l'operante; in caso di presenza di più legami, l'attributo va valorizzato con la tipologia che assume il codice di valore inferiore (cfr. l'elenco dei codici dell'attributo A43 - "0" = inesistenza soggetto diverso dall'operante; "2" = cointestatario; "3" = delegato; "4" = incaricato).

#### DATI SULLA REGISTRAZIONE

- A51) Deve essere indicata la data in cui è stato eseguito l'inserimento nel registro informatico.
- A52) Deve essere indicato il tipo di registrazione secondo la specifica tabella.
- A53) Va inserito, per le operazioni che hanno dato luogo a più registrazioni, o per le operazioni inserite come «FRAZIONATE», un identico attributo di connessione.
- A54.A) Gli specifici valori previsti per tale codice sono:
- 0 = registrazione in essere mai modificata;
  - 1 = registrazione in essere sostitutiva di precedente registrazione

- 2 = registrazione annullata (cancellata per rettifica);
- 3 = registrazione annullata (sostituita per rettifica);
- 4 = registrazione di storno di precedente registrazione.

A54.B) Solo per «STATO DELLA REGISTRAZIONE» diverso da \*0\* deve essere indicata la data di esecuzione della rettifica.

A54.C) Solo per «STATO DELLA REGISTRAZIONE» \*1\* e \*4\* va indicato l'identificativo registrazione dell'operazione stornata o sostituita.

## DATI SULL'IMPORTO

- B11) Deve essere indicato se l'importo si riferisce a euro (codice 3) o a valuta non UEM (codice 4).
- B12) Deve essere indicato, anche per l'euro, il codice della valuta dell'operazione (secondo la codifica di cui alla tabella III dell'allegato n. 3). Qualora l'operazione sia eseguita con diverse valute, nella registrazione va indicata quella con controvalore in euro di maggiore entità (valuta preponderante).
- B13) Deve essere indicato il segno monetario nella forma D (dare); A (avere) riferito al destinatario che procede alla registrazione.
- B14) Va indicato il valore monetario globale dell'operazione espresso in euro; qualora l'importo sia riferito a valuta non UEM, deve essere calcolato il controvalore in base al cambio applicato o, per le operazioni che non prevedono negoziazione, in base al tasso di cambio del giorno dell'operazione.
- B15) Va indicata, se presente, la quota parte dell'operazione regolata «IN CONTANTI», espressa in euro; qualora l'importo sia riferito a valuta non UEM, deve essere calcolato il controvalore in base al cambio applicato o, per le operazioni che non prevedono negoziazione, in base al tasso di cambio del giorno dell'operazione.

## DATI SUI SOGGETTI COINVOLTI

I gruppi di informazioni caratterizzati dai valori 2, 3, 4, 5 e 6 dell'attributo Tipo Informazione contengono i dati anagrafici dei soggetti coinvolti nell'operazione. Tali dati possono essere inseriti anche in apposite anagrafi; in questo caso dovranno comunque essere valorizzati gli attributi C11, C21 C31 e C41 di connessione con le anagrafi.

I Tipi informazione 2 e 3, alternativi tra loro, comprendono gli attributi riferiti al soggetto cliente dell'intermediario, anche se occasionale. Nel caso di ordini di pagamento/accredito, nella registrazione eseguita a cura dell'intermediario dell'ordinante devono essere indicati i dati dell'ordinante; nella registrazione eseguita a cura dell'intermediario del beneficiario devono essere indicati i dati del beneficiario.

Il Tipo Informazione 4 comprende gli attributi riferiti all'eventuale soggetto che ha operato per conto del cliente. Gli attributi sono da valorizzare solo in caso di presenza di un "soggetto per conto



del quale l'operazione è stata eseguita" (Tipo Informazione 3). Nel caso di operazioni su conti cointestati, in questi attributi deve essere indicato il soggetto che ha operato, anche se trattasi di cointestatario; nel caso di operazioni su conto intestato a persona giuridica, deve essere indicato il soggetto che ha operato, anche se trattasi di soggetto delegato ad operare.

Il Tipo Informazione 5 comprende gli attributi riferiti, per gli ordini di pagamento/accredito, al soggetto controparte del cliente dell'intermediario che esegue la registrazione (beneficiario/ordinante).

Il Tipo Informazione 6 comprende gli attributi riferiti al titolare dell'operazione, qualora diverso dall'intestatario del rapporto movimentato, nei casi previsti dall'art. 9, comma 1, lett. a), 2, 3 e 4 del provvedimento. I dati dell'intestatario del rapporto movimentato vanno inseriti nel Tipo Informazione 2.

Gli attributi C11, C21, C31 e C41 consentono l'identificazione univoca del soggetto e la connessione con l'eventuale archivio anagrafico contenente i dati dei clienti o degli operatori occasionali; in questo attributo dovrà essere indicato il codice cliente o, se ciò non è possibile, il codice fiscale.

## COMPLETE GENERALITÀ

D11 - E11 - F11 – G11) Devono contenere il cognome e nome o la ragione sociale del soggetto.

Per consentire che su tale attributo alfabetico possano essere eseguite delle ricerche, vanno rispettate le seguenti regole:

- ogni parola componente l'attributo deve essere separata dalla successiva da un solo carattere a spazio;
- va utilizzata la sola configurazione «MAIUSCOLO»;
- per apostrofi ed accenti va utilizzato sempre lo stesso carattere;
- non vanno lasciati spazi prima e dopo gli apostrofi;
- le persone fisiche vanno indicate antepponendo il Cognome (o i cognomi) al Nome (o ai nomi);
- l'eventuale natura giuridica compresa nelle ragioni sociali va posta alla fine della denominazione, utilizzando le sigle standard (SPA, SRL, SAS, SAPA, SNC, SDF, SS, ecc.) senza punti o spazi intermedi;
- vanno indicate le esatte ragioni sociali risultanti dai documenti, senza l'utilizzo di sigle o acronimi, ove questi non siano le effettive ragioni sociali;
- vanno evitate, ove possibile, abbreviazioni ed inserimenti di punteggiatura.

D13 – E13 – F13 – G13) Riportano il codice dell'eventuale paese estero del soggetto. Per i soggetti residenti va indicato il codice ITALIA (086)

D14 – E14 – F14 – G14) Indicano il comune di residenza anagrafica del soggetto; D14, E14 e G14 sono attributi obbligatori in presenza di soggetti «residenti»; F14, richiesto per gli ordini di pagamento/accredito, va indicato se conosciuto;

– D/E/F/G14.A) Codice CAB del comune.

– D/E/F/G14.B) Descrizione in chiaro del comune.

– D/E/F/G14.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della provincia di appartenenza del comune.

D15 – E15 – F15 – G15) Va indicato l'indirizzo dei soggetti; D15, E15 e G15 sono obbligatori in presenza di soggetti residenti.

D16 – E16 – F16 – G16) Riportano il Codice di Avviamento Postale di residenza dei soggetti.

D17 – E17 – G17) Il codice fiscale va indicato secondo quanto previsto dalla normativa.

D18 – E18 – G18) Indicano la data di nascita nella forma AAAAMMGG.

D19 – E19 – G19) Vanno valorizzati in chiaro.

#### CLASSIFICAZIONE SOGGETTO

D21) Va indicato il sottogruppo di attività economica, di cui alla circolare n. 140 emanata dalla Banca d'Italia, del cliente del destinatario che esegue la registrazione; l'attributo deve essere sempre presente qualora trattasi di soggetto che agisce su conto.

D22) Va indicato il RAMO/GRUPPO di attività, di cui alla circolare n. 140 emanata dalla Banca d'Italia, del cliente del destinatario che esegue la registrazione. Per quanto riguarda la presenza o l'assenza occorre fare riferimento alla tabella relativa alla settorizzazione sintetica contenuta nel provvedimento della UIF.

D23) Settorizzazione sintetica, determinabile automaticamente dal valore dei due attributi precedenti, secondo la tabella di cui al provvedimento UIF. In caso di assenza delle codifiche di cui ai punti precedenti, come ad esempio per le operazioni per cassa, l'attributo deve essere valorizzato con le cifre "999".

#### DATI SUL RAPPORTO MOVIMENTATO

D31 – F31) Deve essere indicato il codice del rapporto movimentato dal cliente. F31 riporta, se conosciuto, il numero di conto presso l'intermediario della controparte.

D32) Valorizzare con "0" = monointestato persona fisica, con "1" = pluriintestato e con "2" = monointestato persona giuridica. Deve essere identico all'attributo A42.

#### ESTREMI DEI DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

Le quattro informazioni sul documento di identificazione debbono essere presenti o assenti contestualmente, in caso di persona fisica.

D41 – E41 – G41) Va indicato secondo quanto previsto dalla relativa tabella.

D42 – E42 – G42) Va indicato, allineato a sinistra, il numero contenuto nel documento.

D43 – E43 – G43) Va indicato nella forma AAAAMMGG.

D44 – E44 – G44) Va indicato in chiaro (es. PREFETTURA DI ROMA).

D45 – E45 – G45) Va indicato il sesso del soggetto persona fisica.

### 3.3) INFORMAZIONI RIFERITE AI RAPPORTI

Di seguito vengono specificati i valori da inserire in ciascun attributo in merito alle registrazioni riferite ai rapporti continuativi (es. accensioni e chiusure dei rapporti, attivazione e cessazione delle deleghe ad operare).

#### IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE

Tale gruppo di informazioni deve essere previsto obbligatoriamente solo per i dati caratteristici del rapporto; per quanto attiene agli altri due gruppi di informazioni, è solo un esempio di chiave di connessione di un archivio in linea strutturato su più file o tavole. Per quanto riguarda l'archiviazione OFF - LINE, invece, basata come precisato in seguito su un unico archivio a più tipi record, la struttura definita nel paragrafo 2.2 costituisce l'esatto tracciato dell'archivio fisico; pertanto tale gruppo di informazioni deve essere inserita sia nel record relativo ai dati caratteristici del rapporto (Tipo Informazione 1) sia nei record relativi ai soggetti coinvolti (Tipo Informazione 2 e 4).

A01) È un attributo composto che prevede nei primi 2 caratteri il codice «TIPO INTERMEDIARIO» e nei restanti 11 il codice dell'intermediario che esegue la registrazione; è richiesto obbligatoriamente negli archivi in linea solo nel caso di più intermediari che memorizzano le proprie registrazioni su un unico archivio FISICO (consorzi informatici).

Solo per le banche e per Poste Italiane S.p.A. il codice intermediario coincide con il codice ABI comprensivo del codice di controllo (6 cifre), mentre per tutti gli altri soggetti corrisponde al codice fiscale.

A02) Per il Tipo Informazione sono previsti i seguenti valori:

1 = dati caratteristici del rapporto;

2 = dati sull'intestatario;

4 = dati sul delegato a operare.

A03) Deve contenere il valore di identificazione della registrazione inserita nel registro (chiave primaria); può essere anche un attributo composto (data + progressivo).

#### INFORMAZIONI SULLA DIPENDENZA

A11) Deve contenere il codice della dipendenza che è competente del rapporto; può essere lasciato a spazi solo da quegli intermediari aventi un unico punto di rapporto con il pubblico.

A12) Si riferisce al comune in cui è dislocata la dipendenza; per gli intermediari aventi unico punto di rapporto con il pubblico deve essere indicato il comune di tale sede.

– A12.A) Codice CAB del comune.

– A12.B) Descrizione in chiaro del comune.

– A12.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della prov. di appartenenza del comune.

#### DATA DI RIFERIMENTO

- A21) Deve contenere la data di decorrenza dell'aggiornamento secondo il valore dell'attributo A52 (es. data di apertura o di cessazione del rapporto, data di attivazione o di cessazione della delega ad operare).

#### DATI SUL RAPPORTO

- A41) Deve essere indicato il codice del rapporto interessato; l'attributo è obbligatorio.
- A42) Valorizzare con "0" = monointestato persona fisica, con "1" = pluriintestato e con "2"=monointestato persona giuridica.

#### DATI SULLA REGISTRAZIONE

- A51) Deve essere indicata la data in cui è stato eseguito l'inserimento nel registro informatico.
- A52) Deve essere indicato il tipo di registrazione secondo la specifica tabella.
- A53) Va inserito un identico attributo di connessione per i rapporti che hanno dato luogo a più registrazioni. In particolare, va valorizzato nel caso di cambiamenti ai dati del rapporto per connettere le due distinte registrazioni, previste dal provvedimento normativo recante le disposizioni per la tenuta dell'archivio, contenenti rispettivamente le informazioni del rapporto prima e dopo la variazione (tipi registrazione 31 e 32).
- A54.A) Gli specifici valori previsti per tale codice sono:
- 0 = registrazione in essere mai modificata;
  - 1 = registrazione in essere sostitutiva di precedente registrazione;
  - 2 = registrazione annullata (cancellata per rettifica);
  - 3 = registrazione annullata (sostituita per rettifica);
  - 4 = registrazione di storno di precedente registrazione.

- A54.B) Solo per «STATO DELLA REGISTRAZIONE» diverso da \*0\* deve essere indicata la data di esecuzione della rettifica.

- A54.C) Solo per «STATO DELLA REGISTRAZIONE» = \*1\* e \*4\* va indicato l'identificativo registrazione dell'operazione stornata o sostituita.

#### DATI SULLA DIVISA DEL RAPPORTO

- B11) Deve essere indicato se il conto si riferisca a euro (codice 3) o a valuta non UEM (codice 4).
- B12) Deve essere indicato, anche per l'euro, il codice della valuta del conto (cfr. tabella III dell'allegato n. 3).

#### DATI SUI SOGGETTI COINVOLTI

I gruppi di informazioni caratterizzati dai valori 2 e 4 dell'attributo Tipo Informazione contengono i dati anagrafici dei soggetti coinvolti nel rapporto. Tali dati possono essere anche inseriti a parte su apposite anagrafi; in questo caso dovranno comunque essere valorizzati gli attributi C11 e C21 di connessione.

Il Tipo Informazione 2 comprende gli attributi riferiti agli intestatari del rapporto.

Il Tipo Informazione 4 comprende gli attributi riferiti all'eventuale soggetto, diverso dall'intestatario, che ha la delega a operare sul rapporto.

Gli attributi C11 e C21 consentono l'identificazione univoca del soggetto e la connessione con l'eventuale archivio anagrafico contenente i dati dei clienti o degli operatori occasionali; in questo attributo dovrà essere indicato il codice cliente, o se ciò non è possibile, il codice fiscale.

## COMPLETE GENERALITÀ

Gli attributi D11 ed E11 devono contenere la ragione sociale e il cognome e nome del soggetto. Per quanto attiene alle regole da rispettare, vale quanto detto al paragrafo precedente.

Negli attributi D13 e E13 va indicato il codice dell'eventuale paese estero del soggetto; l'attributo deve essere obbligatoriamente presente; per i soggetti residenti va indicato il codice ITALIA (086).

Negli attributi D14 ed E14 va indicato il comune di residenza del soggetto; tali attributi sono obbligatori in presenza di soggetti «residenti».

- D/E14.A) Codice CAB del comune.
- D/E14.B) Descrizione in chiaro del comune.
- D/E14.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della provincia di appartenenza del comune.

Gli attributi D15 ed E15 vanno valorizzati con l'indirizzo di residenza del soggetto; tali attributi sono obbligatori in presenza di soggetti «residenti».

Negli attributi D16 ed E16 va indicato il C.A.P. di residenza del detentore del soggetto.

Negli attributi D17 ed E17 va indicato il codice fiscale secondo quanto previsto dalla normativa.

Gli attributi D18 ed E18 devono essere valorizzati nella forma AAAAMMGG. In caso di persona fisica la valorizzazione dell'attributo D18 è obbligatoria. L'attributo E18 deve essere valorizzato nei casi in cui è presente un delegato ad operare.

Negli attributi D19 ed E19 va indicata la descrizione in chiaro; in ogni caso per quanto riguarda D19 (SE PERSONA FISICA), obbligatoriamente se presente un soggetto delegato ad operare, per quanto riguarda E19.

## CLASSIFICAZIONE SOGGETTO

D21) Va indicato il sottogruppo di attività economica, di cui alla circolare n. 140 emanata dalla Banca d'Italia, del cliente del destinatario che esegue la registrazione; l'attributo deve essere sempre valorizzato.

- D22) Va indicato il RAMO/GRUPPO di attività, di cui alla circolare n. 140 emanata dalla Banca d'Italia, del cliente del destinatario che esegue la registrazione. Per quanto riguarda la presenza o l'assenza occorre fare riferimento alla tabella relativa alla settorizzazione sintetica di cui al provvedimento UIF.
- D23) Settorizzazione sintetica, determinabile automaticamente dal valore dei due attributi precedenti, secondo la tabella di cui al provvedimento UIF; l'attributo deve essere sempre valorizzato.

#### DATI SUL RAPPORTO INTERESSATO

- D31) Deve essere indicato il codice del rapporto interessato; per questo tipo di registrazione l'attributo è obbligatorio.
- D32) Valorizzare con "0" = monointestato persona fisica, con "1" = pluriintestato e con "2" = monointestato persona giuridica. L'attributo è obbligatorio e deve essere identico all'attributo A42.

#### ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

- D41 – E41) Vanno valorizzati secondo i valori della relativa tabella.
- D42 – E42) Va indicato in ogni caso per quanto riguarda D42 (se persona fisica).
- D43 – E43) Va indicato nella forma AAAAMMGG, in ogni caso per quanto riguarda D43 (se persona fisica).
- D44 – E44) Va indicato in chiaro (es. PREFETTURA DI ROMA) in ogni caso per quanto riguarda D44 (se persona fisica).
- D45 – E45) Va indicato il sesso del soggetto persona fisica.

### 3.4) INFORMAZIONI RIFERITE AI LEGAMI TRA SOGGETTI

#### IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE

Tale gruppo di informazioni deve essere previsto obbligatoriamente solo per i dati caratteristici del legame; per quanto attiene agli altri due gruppi di informazioni, è solo un esempio di chiave di connessione di un archivio in linea strutturato su più file o tavole. Per quanto riguarda l'archiviazione OFF - LINE, invece, basata come precisato in seguito su un unico archivio a più tipi record, la struttura definita nel paragrafo 2.3 costituisce l'esatto tracciato dell'archivio fisico; pertanto tale gruppo di informazioni deve essere inserito sia nel record relativo ai «dati caratteristici del legame» sia nei record relativi ai soggetti coinvolti.

A01) È un attributo composto che prevede nei primi 2 caratteri il codice «TIPO INTERMEDIARIO» e nei restanti 11 il codice dell'intermediario che esegue la registrazione; è richiesto obbligatoriamente negli archivi in linea solo nel caso di più intermediari che memorizzano le proprie registrazioni su un unico archivio FISICO (consorzi informatici).

Solo per le banche e per Poste Italiane S.p.A. il codice intermediario coincide con il codice ABI comprensivo del codice di controllo (6 cifre), mentre per tutti gli altri soggetti corrisponde al codice fiscale.

A02) Per il Tipo Informazione sono previsti i seguenti valori:

1 = dati caratteristici del legame;

2 = dati sul soggetto primario;

6 = dati sul soggetto secondario.

A03) Deve contenere il valore di identificazione della registrazione inserita nel registro (chiave primaria); può essere anche un attributo composto (data + progressivo).

#### INFORMAZIONI SULLA DIPENDENZA

A11) Deve contenere il codice della dipendenza che per prima ha rilevato il legame; può essere lasciato a spazi solo da quegli intermediari aventi un unico punto di rapporto con il pubblico.

A12) Si riferisce al comune in cui è dislocata la dipendenza; per gli intermediari aventi un unico punto di rapporto con il pubblico deve essere indicato il comune di tale sede.

– A12.A) Codice CAB del comune.

– A12.B) Descrizione in chiaro del comune.

– A12.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della prov. di appartenenza del comune.

#### DATI SUL LEGAME

A21) Deve contenere la data in cui l'intermediario è venuto a conoscenza dell'esistenza o della cessazione di un legame di interesse.

A41) Deve essere indicato il numero rapporto utilizzato da una società fiduciaria per eseguire operazioni per conto di un solo fiduciante.

- A43) Riporta la tipologia del legame. Sono attualmente previsti i seguenti valori:  
5 = titolare effettivo  
6 = fiduciante

#### DATI SULLA REGISTRAZIONE

- A51) Deve essere indicata la data in cui è stato eseguito l'inserimento nel registro informatico.
- A52) Deve essere indicato il tipo di registrazione secondo la specifica tabella.
- A53) Va inserito un identico attributo di connessione per i legami che hanno dato luogo a più registrazioni. In particolare, va valorizzato nel caso di cambiamenti ai dati del legame per connettere le due distinte registrazioni, previste dal provvedimento normativo recante le disposizioni per la tenuta dell'archivio, contenenti rispettivamente le informazioni del legame prima e dopo la variazione (tipi registrazione 52 e 53).
- A54.A) Gli specifici valori previsti per tale codice sono:  
0 = registrazione in essere mai modificata;  
1 = registrazione in essere sostitutiva di precedente registrazione;  
2 = registrazione annullata (cancellata per rettifica);  
3 = registrazione annullata (sostituita per rettifica);  
4 = registrazione di storno di precedente registrazione.
- A54.B) Solo per «STATO DELLA REGISTRAZIONE» diverso da \*0\* deve essere indicata la data di esecuzione della rettifica.
- A54.C) Solo per «STATO DELLA REGISTRAZIONE» = \*1\* e \*4\* va indicato l'identificativo registrazione dell'operazione stornata o sostituita.

#### DATI SUI SOGGETTI COINVOLTI

I gruppi di informazioni caratterizzati dai valori 2 e 6 dell'attributo Tipo Informazione contengono i dati anagrafici dei soggetti coinvolti nel legame. Tali dati possono essere anche inseriti a parte su apposite anagrafi; in questo caso dovranno comunque essere valorizzati gli attributi C11 e C41 di connessione.

Il Tipo Informazione 2 comprende gli attributi riferiti al soggetto primario del legame

Il Tipo Informazione 6 comprende gli attributi riferiti al soggetto secondario del legame.

Gli attributi C11 e C41 consentono l'identificazione univoca del soggetto e la connessione con l'eventuale archivio anagrafico contenente i dati dei clienti o degli operatori occasionali; in questo attributo dovrà essere indicato il codice cliente, o se ciò non è possibile, il codice fiscale.

#### COMPLETE GENERALITÀ



Gli attributi D11 e G11 devono contenere la ragione sociale ed il cognome e nome del soggetto. Per quanto attiene alle regole da rispettare, vale quanto detto ai paragrafi precedenti.

Negli attributi D13 e G13 va indicato il codice del paese di residenza del soggetto; l'attributo deve essere obbligatoriamente presente; per i soggetti residenti va indicato il codice ITALIA (086).

Negli attributi D14 e G14 va indicato il comune di residenza del soggetto; tali attributi sono obbligatori in presenza di soggetti «residenti».

- D/G14.A) Codice CAB del comune.
- D/G14.B) Descrizione in chiaro del comune.
- D/G14.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della prov. di appartenenza del comune.

D15 – G15) Va indicato l'indirizzo dei soggetti; D15 e G15 sono obbligatori in presenza di soggetti residenti.

D16 – G16) Riportano il Codice di Avviamento Postale di residenza dei soggetti.

D17 – G17) Il codice fiscale va indicato secondo quanto previsto dalla normativa.

D18 – G18) Indicano la data di nascita nella forma AAAAMMGG.

D19 – G19) Vanno valorizzati in chiaro.

#### ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

D41 - G41) Vanno valorizzati secondo i valori della relativa tabella.

D42 – G42) Va indicato, allineato a sinistra, il numero contenuto nel documento.

D43 – G43) Va indicato nella forma AAAAMMGG.

D44 – G44) Va indicato in chiaro (es. PREFETTURA DI ROMA).

D45 – G45) Va indicato il sesso del soggetto persona fisica.

#### 4) CORREZIONE DELLE INFORMAZIONI

Non è consentito rettificare il contenuto delle registrazioni già inserite nell'archivio; qualora si manifesti la necessità di annullarle o modificarle, bisognerà agire come di seguito descritto.

##### ANNULLAMENTI

Variazioni da apportare sulla vecchia registrazione:

- trasformazione (da \*0\* a \*2\*) del valore dell'attributo indicativo dello stato dell'operazione (A54.A);
- inserimento della data di esecuzione dell'annullamento nell'attributo A54.B.

##### MODIFICHE

- 1) variazioni da apportare sulla vecchia registrazione:
  - trasformazione (da \*0\* a \*3\*) del valore dell'attributo indicativo dello stato dell'operazione (A54.A);
  - inserimento della data di esecuzione della variazione nell'attributo A54.B;
- 2) nuova registrazione da inserire in successione fisica alla precedente:
  - valorizzazione degli attributi sulla base dei precedenti (compreso l'identificativo operazione) e delle modifiche da apportare;
  - valorizzazione a \*1\* dell'attributo A54.A;
  - inserimento della stessa data di esecuzione della variazione nell'attributo A54.B;
  - identificativo dell'operazione rettificata all'attributo A54.C.

L'attributo A54.A, indicativo dello stato dell'operazione, per tutte le registrazioni non annullate o non sostituite deve essere valorizzato a \*0\*.

L'attributo A54.B, indicante la data di modifica o annullamento, per tutte le registrazioni non annullate, non sostituite, non sostitutive, deve essere valorizzato a spazi.

L'attributo A54.C, indicante l'identificativo della registrazione, per tutte le registrazioni non sostitutive deve essere valorizzato a spazi.

Qualora dovesse risultare eccessivamente oneroso aggiornare la precedente registrazione e inserire la registrazione sostitutiva in successione fisica alla registrazione sostituita, può essere adottata la tecnica dello storno contabile di seguito descritta.

- 1) produzione di una registrazione di «STORNO», identica a quella da stornare, e con i tre attributi valorizzati rispettivamente:
  - Stato dell'operazione (attributo A54.A) = \*4\*;
  - Data di esecuzione dello storno all'attributo A54.B;
  - Identificativo dell'operazione stornata all'attributo A54.C.

- 2) produzione, solo per le modifiche, di una registrazione sostitutiva con le seguenti modalità:
- valorizzazione degli attributi sulla base dei precedenti e delle modifiche da apportare;
  - valorizzazione a \*1\* dell'attributo A54.A;
  - inserimento della stessa data di esecuzione della variazione nell'attributo A54.B;
  - identificativo dell'operazione rettificata all'attributo A54.C.

In questa ipotesi le registrazioni di «STORNO» e le registrazioni «SOSTITUTIVE» debbono essere inserite in un archivio dedicato; tale archivio deve essere utilizzato, al momento di eventuali ricerche sul registro, per controllare se le registrazioni evidenziate risultino stornate o rettificate.

Le registrazioni suddette possono essere cancellate dallo specifico archivio dedicato alle rettifiche («svuotamento» archivio) solo riportandole alla modalità di rettifica standard («aggiornamento» della vecchia registrazione e inserimento a seguire dalla sostitutiva).

Ogni intermediario, per l'esecuzione delle rettifiche, può adottare solo una delle due modalità descritte.

## 5) STRUTTURA FISICA DEGLI ARCHIVI

La struttura fisica dell'archivio in linea, nel rispetto delle standardizzazioni definite, è lasciata alla decisione dei singoli intermediari interessati; vanno comunque osservate le seguenti prescrizioni:

- 1) l'archivio unico informatico deve essere costituito da un'unica base dati aziendale accentrata; sono comunque previsti specifici attributi di identificazione della dipendenza che ha posto in essere l'operazione, che è competente di un rapporto o della rilevazione di un legame tra soggetti. Le registrazioni relative alle operazioni, ai rapporti continuativi e ai legami tra soggetti possono essere inserite su archivi logici e fisici distinti.  
Qualora tra più intermediari siano in essere, per la risoluzione delle esigenze di automazione, specifici accordi o convenzioni o forme consortili, può essere prevista la predisposizione di un'unica base dati, purché siano logicamente distinte e separabili le registrazioni relative a ciascun intermediario; tale tipo di soluzione, peraltro, deve farsi carico di adeguati criteri di riservatezza e sicurezza;
- 2) nell'ambito delle operazioni, dei rapporti e dei legami tra soggetti gli attributi identificati dalle lettere iniziali A e B debbono essere contenuti fisicamente nello stesso archivio (stesso file, stessa tabella);
- 3) i dati sui soggetti (identificati dalle lettere D, E, F, e G) possono essere inseriti in archivi anagrafici distinti anche preesistenti; qualora si utilizzi tale opportunità, dovranno obbligatoriamente essere valorizzati i relativi attributi di connessione (identificati dalla lettera C) e tutte le funzioni richieste (visualizzazioni, ricerche interattive e batch, aggregazioni) dovranno riprodurre le funzionalità consentite dalla struttura completa descritta nei paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3; in tale ipotesi l'integrabilità dei dati caratteristici delle operazioni, dei rapporti e dei legami con i dati anagrafici deve essere prevista per tutti i 10 anni di durata delle registrazioni;
- 4) le operazioni riferite almeno agli ultimi 3 mesi (data registrazione) debbono essere registrate in una base dati IN LINEA; per tale base dati particolari categorie di destinatari debbono approntare funzioni di visualizzazione interattiva;
- 5) è consentito lo scarico FUORI LINEA dei dati registrati da oltre tre mesi; ciò peraltro non deve comportare un eccessivo aumento dei tempi di risposta delle funzioni di ricerca e aggregazione su tali dati;
- 6) lo scarico FUORI LINEA deve avvenire per data di registrazione; per ogni scarico eseguito l'intermediario deve compilare un apposito registro indicante il contenuto di ogni singolo supporto (periodo compreso e numero delle registrazioni);
- 7) per la struttura fisica dell'archivio FUORI-LINEA si richiede l'adozione del seguente standard:
  - LUNGHEZZA RECORD: 380;
  - LUNGHEZZA BLOCCO: 380 ==>7220;
  - STRUTTURA DEI RECORD: ogni tipo record deve rispecchiare esattamente la struttura prevista per i diversi gruppi di informazioni descritti nei paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3;
  - CONTENUTO DELLE REGISTRAZIONI:

- REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI. Ogni registrazione deve comporsi di:
  - un record relativo ai dati caratteristici dell'OPERAZIONE (TIPO INFORMAZIONE = \*1\*);
  - uno o più record SUL SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'OPERAZIONE IN PROPRIO (TIPO INFORMAZIONE = \*2\*), o, in alternativa, uno o più record SUL SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE L'OPERAZIONE È STATA ESEGUITA (TIPO INFORMAZIONE \*3\*);
  - nessuno, uno o più record SUL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO L'OPERAZIONE PER CONTO TERZI (TIPO INFORMAZIONE \*4\*); tale record deve essere presente o mancare a seconda che siano presenti o meno record con Tipo Informazione \*3\*;
  - nessuno, uno o più record SUL SOGGETTO CONTROPARTE (TIPO INFORMAZIONE \*5\*);
  - nessuno, uno o più record SUL SOGGETTO TITOLARE DI UN'OPERAZIONE ESEGUITA SU RAPPORTO INTESTATO A SOGGETTO DIVERSO (TIPO INFORMAZIONE \*6\*).
- REGISTRAZIONE DEI RAPPORTI. Ogni registrazione deve comporsi di:
  - un record relativo ai dati caratteristici del RAPPORTO (TIPO INFORMAZIONE = \*1\*);
  - uno o più record sull'INTESTATARIO DEL RAPPORTO (TIPO INFORMAZIONE = \*2\*);
  - nessuno, uno o più record SUL SOGGETTO DELEGATO AD OPERARE (TIPO INFORMAZIONE = \*4\*);
- REGISTRAZIONE DEI LEGAMI TRA SOGGETTI. Ogni registrazione deve comporsi di:
  - un record relativo ai dati caratteristici del LEGAME (TIPO INFORMAZIONE = \*1\*);
  - un record relativo al SOGGETTO PRIMARIO DEL LEGAME (TIPO INFORMAZIONE = \*2\*);
  - un record sul SOGGETTO SECONDARIO DEL LEGAME (TIPO INFORMAZIONE = \*6\*);

N.B. La necessità di trascinare o meno, nell'archivio fuori linea, i dati anagrafici archiviati a parte è strettamente correlata alla soluzione che si intende adottare per le funzioni di utilizzo richieste.

- 8) è fatto carico all'intermediario di adottare i giusti criteri di sicurezza in materia di integrità logica e fisica dei dati, sia in linea che fuori linea, (copie cautelative, attività di refreshing, sistemi di ricostruzione, ecc.) – la disponibilità dei dati va accertata in maniera periodica e non al momento della richiesta da parte delle autorità abilitate;

- 9) è fatto carico all'intermediario di adottare i giusti criteri di sicurezza idonei al rispetto della riservatezza delle informazioni nominative, anche quelle riferite a soggetti diversi dalla clientela;
- 10) gli intermediari incorporanti o risultanti dalla fusione inoltre garantiranno la conservazione e la leggibilità dei dati contenuti negli archivi unici dei soggetti risultanti dalle vicende societarie secondo una delle tre seguenti modalità:
- I) gestione dei vecchi archivi unici mediante la conservazione di hardware e software esistenti;
  - II) gestione dei vecchi archivi unici mediante i soli software di ricerca ed aggregazione batch, da eseguire sui supporti prodotti secondo quanto precedentemente descritto. Per tale soluzione sarà eliminato il vecchio archivio delle correzioni riconducendo le stesse alle modalità standard;
  - III) inserimento delle vecchie registrazioni nel proprio archivio unico trasformando lo stesso in un archivio multi-intermediario attraverso la gestione differenziata dell'attributo riguardante il codice intermediario. L'inserimento potrà avvenire secondo modalità scelte dall'intermediario che comunque consentano un corretto funzionamento delle fasi di gestione ed utilizzo dei dati pregressi.

Una delle tre soluzioni sopra indicate deve essere attuata contestualmente alla data di esecutività della fusione/incorporazione. La migrazione verso le soluzioni II o III potrà essere attuata senza limitazioni temporali.

## **6) CODIFICHE DEGLI ATTRIBUTI**

Alcuni degli attributi richiesti vanno valorizzati secondo quanto previsto da specifiche tabelle; di seguito vengono richiamati gli attributi interessati e vengono descritte le tabelle di minore dimensione.

### **Codice Intermediario (Attributi A01 e A31):**

È un attributo composto; i primi due caratteri indicano il tipo di intermediario, e implicitamente l'ente che ha assegnato il codice; i rimanenti 11 caratteri debbono contenere il codice assegnato dall'ente codificatore, comprensivo dell'eventuale codice di controllo, completato a destra da spazi. Attualmente in allegato 3

Per quanto riguarda più precisamente il codice (attributi A01.B e A31.B), fatto salvo quanto detto per le banche e per Poste Italiane S.p.A., deve essere utilizzato il codice fiscale.

### **CAB Comune (Attributi A12.A. A33.A. D14.A. E14.A, F14.A, G14A):**

Codice di avviamento bancario del comune, comprensivo del codice di controllo, come da tabella.

### **Codice Causale Analitica (attributo A24):**

Il codice previsto secondo l'allegato n.1 – Causali Analitiche

### **Codice Voce (A25):**

È una informazione più aggregata, ricavabile direttamente dall'attributo precedente; i valori previsti sono desumibili dal provvedimento UIF.

### **Tipo di Registrazione (Attributo A52):**

È un attributo composto da due sottoattributi; il primo carattere indica se la registrazione si riferisce a un'operazione di movimentazione di mezzi di pagamento (valore «1»), a rapporti continuativi (valore «2», «3» o «4») oppure a legami tra soggetti (valore «5»); il secondo carattere specifica più in dettaglio il tipo di registrazione. I valori previsti sono i seguenti:

- 10 = registrazione operazione;
- 11 = registrazione bonifico in partenza;
- 12 = registrazione bonifico in arrivo;
- 13 = registrazione operazione senza identificazione del soggetto operante;
- 21 = apertura conto deposito a risparmio;
- 22 = apertura conto corrente;
- 23 = apertura altro rapporto continuativo;
- 25 = rapporto di delega ad operare su rapporto;
- 26 = cessazione rapporto;
- 28 = cessazione delega;
- 31 = dati prima della variazione;
- 32 = dati dopo la variazione;
- 33 = apertura di deposito a risparmio per migrazione da;
- 34 = apertura di conto corrente per migrazione da;
- 35 = apertura altro rapporto per migrazione da;
- 36 = chiusura rapporto per migrazione da;
- 37 = apertura rapporto per applicazione adeguata verifica;
- 38 = chiusura rapporto per applicazione adeguata verifica in forma semplificata;
- 43 = apertura di deposito a risparmio per variazione coordinate;

- 44 = apertura di conto corrente per variazione coordinate;
- 45 = apertura altro rapporto per variazione coordinate;
- 46 = chiusura rapporto per variazione coordinate;
- 50 = apertura del legame di titolare effettivo;
- 51 = chiusura del legame di titolare effettivo;
- 52 = apertura di un legame con un fiduciante (esclusivamente per i destinatari diversi dalle fiduciarie);
- 53 = chiusura di un legame con un fiduciante (esclusivamente per i destinatari diversi dalle fiduciarie);
- 54 = dati del legame prima della variazione;
- 55 = dati del legame dopo la variazione.

**Codice Paese (Attributo A32. D13. E13. F13, G13):**

Per tali attributi va utilizzata la codifica numerica prevista nella tabella II di cui all'allegato n. 3; si ricorda che è richiesta la valorizzazione dell'attributo anche per i soggetti residenti.

**Tipo legame (Attributo A43):**

I valori previsti sono:

0 = inesistenza soggetto diverso dall'operante;

Per la registrazione di operazioni in cui è intervenuto un soggetto che opera per conto del titolare del rapporto:

2 = cointestatario;

3 = delegato;

4 = incaricato

Per la registrazione di operazioni disposte da società fiduciarie per conto di un fiduciante a valere su un conto "omnibus" presso uno dei destinatari:

6 = fiduciante.

Nell'ambito dei legami tra soggetti esprime il tipo di legame esistente tra il soggetto primario e il soggetto secondario e può assumere il valore:

5 = titolare effettivo;

6 = fiduciante.

**Codice Divisa (Attributo B12):**

Per tale attributo va utilizzata la codifica numerica prevista dalla tabella nell'allegato n. 3

**Rami/Gruppi di attività economica (Attributo D22):**

Per tale attributo va utilizzata la tabella dei RAMI/GRUPPI di attività economica di cui alla circolare n. 140 emanata dalla Banca d'Italia. Per quanto riguarda la presenza o l'assenza occorre fare riferimento alla tabella relativa alla settorizzazione sintetica contenuta nell'allegato 3.

**Settorizzazione sintetica economica (Attributo D23):**

Il valore è determinabile automaticamente dal valore dei due attributi precedenti, secondo la tabella di cui al provvedimento UIF.

**Natura Conto (Attributi A42 E D32):**

Determina il tipo del conto sotto la seguente accezione:

0 = Conto monointestato a persona fisica;

1 = Conto pluriintestato;

2 = Conto monointestato a soggetto diverso da persona fisica.



**Tipo del documento presentato (Attributi D41, E41 e G41):**

- 01 = Carta di identità;
- 02 = Patente di guida;
- 03 = Passaporto;
- 04 = Porto d'armi;
- 05 = Tessera postale;
- 06 = Altro.

**Sesso (Attributi D45, E45, F45, G45):** assume i valori 1=Maschile o 2=Femminile.

## **7) CHIAVE DI IDENTIFICAZIONE E QUALIFICATORI**

### **Chiave di identificazione**

Per chiave di identificazione si intende l'attributo, contenuto nel registro, che consente l'identificazione UNIVOCA di ogni registrazione; tale funzione viene svolta dall'attributo \*A03\* descritto nel tracciato, eventualmente in congiunzione con il codice intermediario (\*A01\*) e con l'attributo A54.A/B (codice stato della registrazione e data di rettifica). In merito al contenuto dell'attributo A03, ogni intermediario è lasciato libero di decidere secondo le proprie esigenze; al suo interno va in ogni caso previsto un progressivo crescente. Visto quanto richiesto per gli scarichi fuori linea, si consiglia la predisposizione di una chiave composta (DATA DI REGISTRAZIONE + PROGRESSIVO).

### **Qualificatori**

Nella struttura del registro sono stati previsti una serie di attributi di qualificazione di particolari caratteristiche dell'operazione, del rapporto, del legame o dei soggetti coinvolti; in particolare essi specificano:

- se l'operazione sia stata inserita nel registro come operazione componente un frazionamento;
- se l'operazione comprenda movimento di contanti;
- il tipo di registrazione (operazione, rapporto continuativo, legame);
- se il cliente abbia utilizzato un conto monointestato a una persona fisica, monointestato a un soggetto diverso da una persona fisica o pluriintestato;
- il tipo di relazione tra il soggetto che ha agito «per conto» ed il soggetto per conto del quale si è agito;
- se l'operazione riguardi EURO o ALTRA DIVISA;
- la tipologia del legame tra soggetti.

## **8) ORDINAMENTO**

### **Ordinamento delle informazioni dell'archivio in linea**

Qualora l'intermediario faccia uso di DBMS che consentono l'accesso alle informazioni per diverse chiavi di ricerca, non è richiesto nessun preciso ordinamento fisico delle informazioni; peraltro tale modalità, limitatamente alle registrazioni degli ultimi 3 mesi, è resa obbligatoria per particolari categorie di destinatari.

Gli intermediari che registrano le operazioni su un archivio sequenziale debbono predisporre una fase elaborativa che, per la semplice visualizzazione, ne realizzi una versione ordinata per data di registrazione.

### **Ordinamento delle informazioni dell'archivio fuori linea**

La messa fuori linea delle registrazioni in essere sull'archivio in linea da più di tre mesi deve avvenire secondo le seguenti modalità:

- i criteri di stralcio debbono basarsi sulla DATA DI REGISTRAZIONE;
- i supporti magnetici prodotti debbono contenere le registrazioni effettuate in un preciso intervallo temporale;
- il riferimento agli intervalli temporali contenuti in ciascun archivio FUORI LINEA, unitamente all'indicazione della quantità di registrazioni scaricate, deve essere contenuto in un apposito registro, cartaceo o informatico, da tenersi a cura dell'intermediario;
- all'interno di ogni archivio le registrazioni debbono essere ordinate per data di registrazione.

## 9) CHIAVI E FUNZIONI DI RICERCA

Per chiavi di ricerca si intendono i singoli attributi o la combinazione di attributi, mediante i quali le funzioni di «ricerca» riescono ad evidenziare il voluto sottoinsieme delle registrazioni presenti nell'archivio (sia interattivamente che con elaborazioni di massa).

Per quanto riguarda le funzioni di ricerca va precisato quanto segue:

- le ricerche debbono poter essere eseguite per tutti gli attributi previsti negli standard; tra questi attributi sono previsti quelli riguardanti le diverse tipologie di informazioni sui soggetti coinvolti a vario titolo nelle operazioni, nei rapporti e nei legami;
- potranno essere richieste informazioni su un soggetto, indipendentemente dal ruolo da questi esercitato nelle diverse operazioni o nell'ambito dei rapporti e dei legami.

Le funzioni di ricerca di massa, sia sui dati fuori linea che su quelli in linea, debbono agire su tutti gli attributi previsti nella struttura logica; deve essere resa possibile, ad esempio, l'evidenziazione di tutte le operazioni che abbiano particolari valori su determinati attributi. Per ogni singola ricerca, debbono poter essere definiti i valori di comparazione di un massimo di 15 attributi, riguardanti i dati caratteristici dell'operazione, del legame o del rapporto e dei relativi soggetti.

Si deve inoltre ipotizzare che potranno essere richieste ricerche su elevatissime quantità di registrazioni, riferite a diversi anni di competenza; in tali occasioni, per specifiche necessità o per indeterminatezza delle esigenze, potrebbero doversi ricercare informazioni riferite a più soggetti o a più tipi di registrazione.

Per queste eventualità, al fine di diminuire i costi ed i tempi di risposta, si richiede che le funzioni di ricerca di massa possano gestire, in un unico scorrimento degli archivi, almeno 10 simultanee richieste, ognuna basata su un diverso insieme di valori riferiti a più attributi (max 15).

Le funzioni di ricerca di massa, sia nel produrre le evidenze cartacee richieste, sia nel generare archivi idonei alle successive funzioni di aggregazione, debbono evidenziare le informazioni nella forma definita nella struttura logica; vanno cioè prodotti sia i dati caratteristici delle operazioni, dei legami o dei rapporti che tutti quelli richiesti per i diversi soggetti coinvolti.

Tenuto conto che le ricerche di massa debbono interessare sia i dati in linea che fuori linea, considerando che la struttura «standardizzata» degli archivi fuori linea si può agevolmente prestare ad uno sviluppo accentrato delle relative funzioni di utilizzo, è consentito l'approntamento di una funzione propedeutica a quella di ricerca di massa, consistente nella produzione temporanea di un archivio di struttura identica a quello previsto per i dati fuori linea, contenente le registrazioni in essere sull'archivio in linea.

Per quanto attiene alle funzioni di ricerca «interattiva», l'approntamento di tali funzioni è richiesto obbligatoriamente per tutti i destinatari che eseguano più di 10.000 registrazioni al mese (data di registrazione); più in particolare tali funzioni debbono essere rese operanti subito dopo che per la terza volta si sono superate le 10.000 registrazioni mensili.

Al riguardo, vanno in particolare predisposte delle funzioni che consentano di evidenziare:

- i soggetti a vario titolo coinvolti in una determinata operazione;
- le operazioni riferibili a uno specifico soggetto;
- le operazioni che hanno movimentato un determinato rapporto;
- i soggetti connessi con un determinato rapporto;

- i rapporti in cui uno specifico soggetto assume un ruolo (intestatario o delegato a operare);
- i titolari effettivi di una determinata società cliente;
- le società clienti di cui uno specifico soggetto risulta titolare effettivo.

In merito a queste funzioni, le chiavi di ricerca da attivare obbligatoriamente sono:

- Identificativo dell'operazione (Identificativo Registrazione);
- Data dell'operazione (intervallo da-a);
- Paese estero dell'intermediario controparte;
- Numero del rapporto;
- Dati identificativi dei soggetti (coinvolti nelle operazioni, nei rapporti e nei legami)
  - o NDG/Connessione con l'anagrafe;
  - o Cognome e Nome/Ragione Sociale
  - o Codice Fiscale.

Tali funzioni di utilizzo dell'archivio possono essere basate, a scelta dell'intermediario, sia sui dati delle registrazioni che sugli archivi di specifiche procedure informatiche interne (es. di gestione dei rapporti).

Informazioni come quelle richieste, peraltro, debbono poter essere prodotte anche dalle funzioni di ricerca di massa precedentemente citate. La richiesta aggiuntiva riguarda i rapporti ancora «in essere»; per questi ultimi i tempi di risposta, sia ricercando i soggetti relativi ad un rapporto che i rapporti riferibili ad un soggetto, non debbono superare la giornata. E' preferibile che tali ricerche possano espletarsi con modalità interattiva.

È consentito che i destinatari basino le ricerche interattive su più di una transazione per ottenere una risposta completa.

## **10) MODALITÀ DI ACQUISIZIONE E DURATA DELLE REGISTRAZIONI**

La procedura di registrazione può essere alimentata:

- con transazioni interattive di inserimento;
- mediante elaborazioni periodiche, dai dati di archivi di «evidenza» o provvisori;
- mediante elaborazioni periodiche, dai dati acquisiti tramite preesistenti procedure.

Relativamente alle registrazioni di operazioni frazionate si ricorda che non va eseguita una aggregazione delle operazioni componenti il frazionamento ma vanno inserite nell'archivio le singole registrazioni, connesse «logicamente» dall'apposito attributo.

Non è consentito l'inserimento di operazioni incomplete, o per le quali non è stata ancora decisa la registrazione. Per tali necessità possono essere utilizzati archivi identici a quello del registro, anche connessi «logicamente», ma fisicamente distinti.

Le informazioni debbono essere inserite nel registro informatico entro 30 giorni dalla data dell'operazione. Per i destinatari che si avvalgono di uno dei soggetti indicati all'art. 11, comma 3, del decreto, ovvero di soggetti terzi, a loro volta destinatari, il termine di trenta giorni decorre dal giorno in cui ricevono i dati. Tali soggetti, a loro volta, devono inoltrare i dati entro trenta giorni dal compimento dell'operazione ovvero dalla richiesta di apertura, variazione o chiusura del rapporto continuativo.

Per le registrazioni relative ai conti deposito ed agli altri rapporti continuativi i 30 giorni decorrono dalla data di attivazione del rapporto.

La registrazione può essere cancellata dal registro informatico (archivi in linea e fuori linea) al trascorrere di 10 anni dalla data di esecuzione; per le registrazioni relative ai conti deposito ed agli altri rapporti continuativi i 10 anni decorrono dalla data di chiusura del rapporto, ivi compreso i dati relativi ai legami dei titolari effettivi con le eventuali società intestatarie qualora queste non abbiano altri rapporti in essere.

## **11) GESTIONE DELLE OPERAZIONI FRAZIONATE**

Non sono previsti specifici STANDARD INFORMATICI sugli archivi di controllo dei casi di frazionamento; le modalità di gestione di tali archivi sono totalmente demandate ai destinatari interessati.

Per esigenze connesse alle attività di indagine statistica previste dal decreto, la UIF ha necessità di conoscere, nella maniera più completa possibile, l'ammontare globale del contante movimentato.

In merito alla struttura dell'archivio di inoltro alla UIF, e agli eventuali attributi fissi da generare, si rimanda agli standard di cui al provvedimento UIF sui dati aggregati.

## 12) DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO

Ogni intermediario dovrà rendere disponibile, alle autorità competenti, una esauriente documentazione delle procedure informatiche utilizzate; questa dovrà riguardare in particolare:

- il sistema software di alimentazione, di scarico fuori linea e di cancellazione delle evidenze dal registro;
- le funzioni di ricerca ed aggregazione richieste;
- l'eventuale sistema informatico per il controllo dei casi di frazionamento.

Tale documentazione deve comprendere:

- il dizionario dati;
- lo schema concettuale;
- la descrizione della struttura logica e fisica dei dati;
- la descrizione dei processi;
- la descrizione della gestione della sicurezza logica e fisica.

Gli intermediari debbono inoltre attestare la rispondenza della documentazione alle procedure informatiche utilizzate. Qualora l'intermediario faccia uso di un pacchetto applicativo prodotto da altri enti, siano essi altri intermediari o case di software, l'obbligo di conservare la parte più analitica della suddetta documentazione ricade su questi ultimi; in questo caso l'intermediario dovrà detenere una dichiarazione rilasciata da chi ha prodotto il software ed attestante:

- la rispondenza del sistema alle norme ed agli «STANDARD INFORMATICI»;
- la sede presso la quale tale documentazione analitica è resa disponibile per eventuali controlli da parte delle autorità competenti.



### **13) MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELL'ARCHIVIO UNICO INFORMATICO ALLA UIF IN CASO DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ**

Nei casi previsti all'art. 15, comma 6, del provvedimento gli intermediari dovranno completare le registrazioni relative alle operazioni non ancora riportate nell'archivio unico ed effettuare le registrazioni di chiusura di tutti i rapporti risultanti ancora in essere.

L'archivio unico dovrà essere inoltrato all'UIF, secondo le modalità più avanti descritte, entro sei mesi dalla data di chiusura della società. A tal fine, esso dovrà essere scaricato totalmente off-line, su un supporto di tipo Floppy Disk, CD-Rom o DVD. Nel caso di utilizzo di più supporti questi dovranno essere dello stesso tipo.

Il contenuto dell'archivio da inoltrare deve rispecchiare quanto descritto nel capitolo 2, con la valorizzazione di tutti gli attributi, anche di quelli per i quali si era previsto il puntamento ai dati anagrafici inseriti in altri archivi.

Qualora l'intermediario abbia adottato, per la gestione delle correzioni, il metodo alternativo dello "storno" anziché quello "standard", entrambi descritti nel capitolo 4, dovrà svuotare l'archivio delle correzioni riconducendo queste ultime al metodo standard, con le modalità seguenti:

1. modifica delle registrazioni originali (attributo A54.A, valore 2 per annullamento o 3 per variazione; attributo A54.B, data di esecuzione della variazione o dell'annullamento);
2. inserimento, in successione fisica alla registrazione originale, della registrazione "sostitutiva" presente nell'archivio delle correzioni.

Per quanto attiene la struttura fisica, si richiede l'adozione del seguente standard:

- FILE CON RECORD A LUNGHEZZA FISSA, con più record per ogni registrazione, ognuno con il tracciato identico a quanto descritto nel capitolo 2 per ogni gruppo di informazioni identificato dall'attributo A02- TIPO INFORMAZIONE;
- il supporto Floppy Disk/CD-Rom/DVD deve essere elaborabile da Personal Computer e l'archivio deve essere ad organizzazione sequenziale; i byte elencati nei tracciati record debbono essere seguiti dai caratteri corrispondenti ai CARRIAGE RETURN (CHR\$(13)) e LINE-FEED (CHR\$(10));
- il nome del file dovrà essere "ARCHIVIO.AUI".
- non è consentito l'inoltro di file MULTIVOLUME. Qualora la dimensione del file ecceda quella consentita da uno specifico supporto, il file stesso dovrà essere distribuito su più supporti ciascuno con un unico file e sull'etichetta di detti supporti dovrà essere indicato il numero di sequenza nell'ambito dell'inoltro.

### **CONTENUTO DELLE REGISTRAZIONI**

- **REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI.** Ogni registrazione deve comporsi di:
  - un record relativo ai dati caratteristici della OPERAZIONE (TIPO INFORMAZIONE = \*1\*);
  - uno o più record SUL SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'OPERAZIONE IN PROPRIO (TIPO INFORMAZIONE = \*2\*), o, in alternativa, uno o più record SUL SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE L'OPERAZIONE È STATA ESEGUITA (TIPO INFORMAZIONE = \*3\*);

- nessuno, uno o più record SUL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO L'OPERAZIONE PER CONTO TERZI (TIPO INFORMAZIONE \*4\*); tale record deve essere presente o mancare a seconda che siano presenti o meno record con Tipo Informazione \*3\*;
  - nessuno, uno o più record SUL SOGGETTO CONTROPARTE (TIPO INFORMAZIONE \*5\*);
  - nessuno, uno o più record SUL SOGGETTO TITOLARE DI UN'OPERAZIONE DI ESEGUITA SU RAPPORTO INTESTATO A SOGGETTO DIVERSO (TIPO INFORMAZIONE \*6\*).
- REGISTRAZIONE DEI RAPPORTI. Ogni registrazione deve comporsi di:
    - un record relativo ai dati caratteristici del RAPPORTO (TIPO INFORMAZIONE = \*1\*);
    - uno o più record sull'INTESTATARIO DEL RAPPORTO (TIPO INFORMAZIONE = \*2\*);
    - nessuno, uno o più record sul SOGGETTO DELEGATO AD OPERARE (TIPO INFORMAZIONE = \*4\*).
  - REGISTRAZIONE DEI LEGAMI TRA SOGGETTI. Ogni registrazione deve comporsi di:
    - un record relativo ai dati caratteristici del LEGAME (TIPO INFORMAZIONE = \*1\*);
    - un record relativo al SOGGETTO PRIMARIO DEL LEGAME (TIPO INFORMAZIONE = \*2\*);
    - un record sul SOGGETTO SECONDARIO DEL LEGAME (TIPO INFORMAZIONE = \*6\*).

Il plico contenente il supporto dovrà essere indirizzato a:

UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA  
LARGO BASTIA, 35  
00181 ROMA

All'esterno del plico dovrà essere indicato:

ARCHIVIO UNICO INFORMATICO DI INTERMEDIARIO CESSATO  
INTERMEDIARIO XX  
SUPPORTI CONTENUTI: n ..... TIPO SUPPORTO (Floppy Disk/CD Rom/DVD).

All'interno del plico dovrà essere compilato un modulo secondo il seguente facsimile:

ARCHIVIO UNICO INFORMATICO DI INTERMEDIARIO CESSATO  
Intermediario: ..... Attributo A01 .....(Codice Intermediario secondo la codifica dell'attributo A01))  
DATA della cessazione .././.... Data invio .././....

Informazioni utili in caso di necessità:

- Numero telefonico: .....
- Indirizzo mail: .....
- Indirizzo postale: .....

Tipologia supporto: FLOPPY DISK/ CD-ROM/DVD

Numero dei supporti: ....

Numero delle registrazioni inoltrate: .....

Numero dei record inoltrati: .....

Struttura della chiave primaria (campo A03)

.....

DATA.....

FIRMA

.....

Ogni supporto contenuto nel plico dovrà possedere un'etichetta riportante le seguenti indicazioni:

A.U.I. di intermediario cessato

Interm.:.....

Supporto n. .... di .....

## ASSENZA DI REGISTRAZIONI IN AUI

Nei casi in cui nel corso della propria attività l'intermediario cessato non abbia svolto alcuna operatività soggetta a registrazione ai sensi dell'art.36 del d.lgs. 231/07 e, quindi, non abbia istituito l'Archivio Unico Informatico o, pur avendolo istituito, non abbia effettuato alcuna registrazione, dovrà essere spedita alla UIF una comunicazione secondo il fac-simile che si riporta di seguito:

### FAC SIMILE DI LETTERA

Mittente:

Data.....

Unità di Informazione Finanziaria  
Largo Bastia,35  
00181 Roma

Oggetto: Comunicazione di cessazione di attività

Si comunica che la scrivente non invia un supporto contenente l'Archivio Unico Informatico off-line in quanto nel corso della propria attività non ha svolto alcuna operatività sottoposta a registrazione ai sensi dell'art. 36 del d. lgs. 231/07.

Si comunicano altresì le seguenti informazioni:

Nome Intermediario: .....

Codice Intermediario (secondo la codifica dell'attributo A01):.....

DATA della chiusura dell'attività.././....

Informazioni utili in caso di necessità:

- Numero telefonico: .....
- Indirizzo mail: .....
- Indirizzo postale: .....

FIRMA

.....

**ALLEGATO N. 3  
TABELLE DEI CODICI**

**TABELLA I – Codifica degli intermediari segnalanti**

<b>Codice tipo intermediario</b>	<b>Tipo intermediario</b>
01	Società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi
02	Banche e Poste Italiane S.p.A.
03	Società di Intermediazione Mobiliare (SIM)
04	Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
05	Agenti di Cambio
06	Società di Investimento a capitale variabile (SICAV)
07	Società di gestione del Risparmio (SGR)
08	Società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966
09	Imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 209/05
11	Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del d.lgs. 385/93
12	Aziende di credito estere, limitatamente all'attributo A31
13	Intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106 del d.lgs. 385/93
14	Società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'art. 161 del d.lgs. n. 58/98
15	Operatori che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in presenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e della finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 535, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
16	Soggetti iscritti nella sezione dell'elenco generale previsto dall'articolo 155, comma 4, del d.lgs. n. 385/93
17	Soggetti iscritti nella sezione dell'elenco generale previsto dall'articolo 155, comma 5, del d.lgs. n. 385/93
18	Cassa Depositi e Prestiti

Le succursali italiane dei soggetti indicati nell'art. 3, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2005/60/CE utilizzano i codici relativi alla tipologia dell'intermediario di cui sono emanazione.

**TABELLA II – Codifica dei paesi esteri**

La codifica dei paesi esteri fa riferimento alla tabella in vigore al momento della pubblicazione del presente provvedimento; per successivi aggiornamenti, si fa rinvio alle tabelle di servizio pubblicate sul sito web della Banca d'Italia nella sezione "Anagrafe Titoli".

<b>Descrizione paese</b>	<b>Codice paese</b>
Abu Dhabi	238
Afghanistan	002
Ajman	239
Albania	087
Algeria	003
American Samoa	148
Andorra	004
Angola	133
Anguilla	209
Antartide	180
Antigua E Barbuda	197
Antille Olandesi	251
Arabia Saudita	005
Argentina	006
Armenia	266
Aruba	212
Ascension	227
Australia	007
Austria	008
Azerbaigian	268
Azzorre Isole	234
Bahamas	160
Bahrain	169
Bangladesh	130
Barbados	118
Belgio	009
Belize	198
Benin	158
Bermuda	207
Bhutan	097
Bielorussia	264
Bolivia	010
Bosnia E Erzegovina	274
Botswana	098
Bouvet Isola	280
Brasile	011
Brunei Darussalam	125
Bulgaria	012
Burkina Faso	142
Burundi	025
Cambogia	135

Cameroon	119
Campione D'Italia	139
Canada	013
Canarie Isole	100
Capo Verde	188
Caroline Isole	256
Cayman Isole	211
Ceca (Repubblica)	275
Centrafricana (Repubblica)	143
Ceuta	246
Chafarinas	230
Chagos Isole	255
Christmas Isola	282
Ciad	144
Cile	015
Cina	016
Cipro	101
Clipperton	223
Cocos Keeling Isola	281
Colombia	017
Comoros Isole	176
Congo	145
Congo R. Dem.	018
Cook Isole	237
Corea Del Nord(Repub Democr Popolare)	074
Corea Del Sud (Repubblica Di)	084
Costa D'Avorio	146
Costa Rica	019
Croazia	261
Cuba	020
Danimarca	021
Dominica	192
Dominicana (Repubblica)	063
Dubai	240
Ecuador	024
Egitto	023
El Salvador	064
Eritrea	277
Estonia	257
Etiopia	026
Faer Oer Isole	204
Falkland Isole	190
Fiji	161
Filippine	027
Finlandia	028
Francia	029
Fuijayah	241
Gabon	157

Gambia	164
Georgia	267
Germania	094
Ghana	112
Giamaica	082
Giappone	088
Gibilterra	102
Gibuti	113
Giordania	122
Gough	228
Grecia	032
Grenada	156
Groenlandia	200
Guadalupa	214
Guam	154
Guatemala	033
Guernsey C.I.	201
Guiana Francese	123
Guinea	137
Guinea Bissau	185
Guinea Equatoriale	167
Guyana	159
Haiti	034
Heard E Mcdonald Isole	284
Honduras	035
Hong Kong	103
India	114
Indonesia	129
Iran (Repubblica Islamica Di)	039
Iraq	038
Irlanda	040
Islanda	041
Isole Americane Del Pacifico	252
Israele	182
Italia	086
Jersey C.I.	202
Kazakistan	269
Kenya	116
Kiribati	194
Kosovo	291
Kuwait	126
Kyrgyzstan	270
Laos (Rep Democratica Pop)	136
Lesotho	089
Lettonia	258
Libano	095
Liberia	044
Libia	045



Liechtenstein	090
Lituania	259
Lussemburgo	092
Macao	059
Macedonia	278
Madagascar	104
Madeira	235
Malawi	056
Malaysia	106
Maldiva	127
Mali	149
Malta	105
Man Isola	203
Marianne Settentrionali Isole	219
Marocco	107
Marshall Isole	217
Martinica	213
Mauritania	141
Mauritius Isole	128
Mayotte	226
Melilla	231
Messico	046
Micronesia (Stati Federati Di)	215
Midway Isole	177
Moldavia (Repubblica Di)	265
Mongolia	110
Montenegro	290
Montserrat	208
Mozambico	134
Myanmar	083
Namibia	206
Nauru	109
Nepal	115
Nicaragua	047
Niger	150
Nigeria	117
Niue	205
Norfolk Isole	285
Norvegia	048
Nuova Caledonia	253
Nuova Zelanda	049
Oman	163
Paesi Bassi	050
Pakistan	036
Palau	216
Palestina, Territori Autonomi	279
Panama	051
Papua Nuova Guinea	186

Paraguay	052
Penon De Alhucemas	232
Penon De Velez De La Gomera	233
Peru'	053
Pitcairn	175
Polinesia Francese	225
Polonia	054
Portogallo	055
Portorico	220
Principato Di Monaco	091
Qatar	168
Ras Al Khaimah	242
Regno Unito	031
Reunion	247
Romania	061
Russia (Federazione Di)	262
Rwanda	151
Sahara Occidentale	166
Saint Martin Settentrionale	222
Saint-Pierre E Miquelon	248
Salomone Isole	191
Samoa	131
San Marino	037
Santa Lucia	199
Santa Sede (Citta' Del Vaticano)	093
Sant'Elena	254
Sao Tome E Principe	187
Senegal	152
Serbia	289
Seychelles	189
Sharjah	243
Sierra Leone	153
Singapore	147
Siria	065
Slovacchia	276
Slovenia	260
Somalia	066
Spagna	067
Sri Lanka	085
St. Vincente E Le Grenadine	196
Stati Uniti	069
St.Kitts E Nevis	195
Sud Georgia E Sud Sandwich	283
Sudafricana (Repubblica)	078
Sudan	070
Suriname	124
Svalbard E Jan Mayen Isole	286
Svezia	068

Svizzera	071
Swaziland	138
Tagikistan	272
Taiwan	022
Tanzania (Repubblica Di)	057
Territori Francesi Del Sud	183
Territorio Britannico Oceano Indiano	245
Thailandia	072
Timor-Leste	287
Togo	155
Tokelau	236
Tonga	162
Trinidad E Tobago	120
Tristan Da Cunha	229
Tunisia	075
Turchia	076
Turkmenistan	273
Turks E Caicos Isole	210
Tuvalu	193
Ucraina	263
Uganda	132
Umm Al Qaiwain	244
Ungheria	077
Uruguay	080
Uzbekistan	271
Vanuatu	121
Venezuela	081
Vergini Americane Isole	221
Vergini Britanniche Isole	249
Vietnam	062
Wake Isole	178
Wallis E Futuna Isole	218
Yemen	042
Zambia	058
Zimbabwe	073

**TABELLA III – Codifica delle valute**

La codifica delle valute fa riferimento alla tabella in vigore al momento della pubblicazione del presente provvedimento; per successivi aggiornamenti, si fa rinvio alle tabelle di servizio pubblicate sul sito web della Banca d'Italia nella sezione "Anagrafe Titoli".

<b>Descrizione Valuta</b>	<b>Codice Valuta</b>
Afgani Afghanistan	115
Ariary Madagascar	268
Baht Thailandia	073
Balboa Panama	162
Birr Etiopia	068
Bolivar Fuerte Venezuela	277
Boliviano Bolivia	074
Colon Costa Rica	077
Colon El Salvador	117
Cordoba Oro Nicaragua	120
Corona Danimarca	007
Corona Estonia	218
Corona Islanda	062
Corona Norvegia	008
Corona Repubblica Ceca	223
Corona Repubblica Slovacca	224
Corona Svezia	009
Dalasi Gambia	193
Dinaro Algeria	106
Dinaro Bahrain	136
Dinaro Giordania	089
Dinaro Iraq	093
Dinaro Kuwait	102
Dinaro Libia	069
Dinaro Macedonia	236
Dinaro Serbia	274
Dinaro Sudan	079
Dinaro Tunisia	080
Dirham Marocco	084
Dirhan Emirati Arabi Uniti	187
Diritti Speciali Di Prelievo	188
Dobra Sao Tome	191
Dollaro Australia	109
Dollaro Bahamas	135
Dollaro Barbados	195
Dollaro Belize	152
Dollaro Bermuda	138
Dollaro Brunei Darassalam	139
Dollaro Canada	012
Dollaro Caraibi Dell'Est	137
Dollaro Fiji	147

Dollaro Giamaica	142
Dollaro Guyana	149
Dollaro Hong Kong	103
Dollaro Isole Cayman	205
Dollaro Isole Salomone	206
Dollaro Liberia	155
Dollaro Namibia	252
Dollaro Nuova Zelanda	113
Dollaro Singapore	124
Dollaro Stati Uniti	001
Dollaro Suriname	266
Dollaro Taiwan	143
Dollaro Trinidad E Tobago	166
Dollaro Zimbabwe	051
Dong Vietnam	145
Dracma Grecia	030
Dram Armenia	246
Escudo Capo Verde	181
Escudo Portogallo	013
Euro Unione Economica Monetaria	242
Fiorino Antille Olandesi	132
Fiorino Aruba	211
Fiorino Olanda	014
Forint Ungheria	153
Franco Belgio	004
Franco Burundi	140
Franco Cfa (Bceao)	209
Franco Cfa (Comunita' Finanziaria Africa)	043
Franco Cfp (Com. Finanz. Pacifico)	105
Franco Francia	005
Franco Gibuti	083
Franco Guinea	129
Franco Isole Comore	210
Franco Lussemburgo	056
Franco Repubblica Democratica Del Congo	261
Franco Ruanda	163
Franco Svizzera	003
Gourde Haiti	151
Guarani' Paraguay	101
Hryvnia Ucraina	241
Kina Papua Nuova Guinea	190
Kip Laos	154
Kuna Croazia	229
Kwacha Malawi	157
Kwacha Zambia	127
Kwanza Angola	087
Kyat Myanmar	107
Lari Georgia	230

Lats Lettonia	219
Lek Albania	047
Lempira Honduras	118
Leone Sierra Leone	165
Leu Moldavia	235
Leu Romania (Nuovo)	270
Lev Bulgaria (Nuovo)	262
Lilangeni Swaziland	173
Lira Cipro	046
Lira Egitto	070
Lira Irlanda	060
Lira Italia	018
Lira Libano	032
Lira Malta	033
Lira Siria	036
Lira Turchia	267
Litas Lituania	221
Loti Lesotho	172
Manat Azerbaigian (Nuovo)	271
Manat Turkmenistan	228
Manat Turkmenistan (Nuovo)	278
Marco Convertibile Bosnia-Erzegovina	240
Marco Germania	042
Markka Finlandia	023
Metical Mozambico	272
Naira Nigeria	081
Nakfa Eritrea	243
Ngultrum Bhutan	180
Nuevo Sol Peru'	201
Nuovo Shekel Israele	203
Ougujya Mauritania	196
Paanga Tonga	167
Pataca Macao	156
Peseta Spagna	024
Peso Argentina	216
Peso Cile	029
Peso Colombia	040
Peso Cuba	067
Peso Filippine	066
Peso Messico	222
Peso Repubblica Dominicana	116
Peso Uruguay	053
Pound Sudan (Nuovo)	275
Pula Botswana	171
Quetzal Guatemala	078
Rand Sud Africa	082
Real Brasile	234
Renminbi O Yuan Cina	144

Rial Iran	057
Rial Oman	184
Rial Qatar	189
Rial Yemen	122
Riel Cambogia	141
Ringgit Malaysia	055
Riyal Arabia Saudita	075
Rublo Bielorussia (Nuovo)	263
Rublo Russia	244
Rupia India	031
Rupia Indonesia	123
Rupia Maldive	158
Rupia Mauritius	170
Rupia Nepal	161
Rupia Pakistan	026
Rupia Seycelles	185
Rupia Sri Lanka	058
Scellino Austria	020
Scellino Kenya	022
Scellino Somalia	065
Scellino Tanzania	125
Scellino Uganda	126
Som Kirghizistan	225
Somoni Tagikistan	264
Sterlina Falkland	146
Sterlina Gibilterra	044
Sterlina Regno Unito	002
Sterlina St. Helena	207
Sum Uzbekistan	232
Taka Bangladesh	174
Tala Samoa Occidentali	164
Tallero Slovenia	215
Tenge Kazakistan	231
Tugrik Mongolia	160
Vatu Vanuatu	208
Won Corea Del Nord	182
Won Corea Del Sud	119
Yen Giappone	071
Zloty Polonia	237
Afgani Afghanistan	115

## PROVVEDIMENTO PER LA TENUTA DELL'ARCHIVIO UNICO INFORMATICO

### NOTA ESPLICATIVA DEGLI SCHEMI INNOVATIVI DI REGISTRAZIONE

Il provvedimento per la tenuta dell'archivio unico informatico (AUI) adegua la precedente disciplina in materia di registrazione alle novità introdotte dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (*infra*: il decreto), rimuove le criticità emerse nel corso degli anni per migliorare la tracciabilità dei flussi finanziari e razionalizza gli adempimenti dei destinatari per la tenuta dell'archivio.

#### A. Titolare effettivo

Una delle innovazioni introdotte dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 riguarda l'obbligo di registrare nell'AUI i dati del titolare effettivo acquisiti dai destinatari nell'assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela <sup>(1)</sup>. Al fine di consentire l'inserimento di tali dati, senza alterare i principi generali di registrazione e la struttura dell'AUI finora in vigore, è stata prevista una nuova tipologia di registrazione rappresentativa del legame tra l'intestatario del rapporto e gli eventuali titolari effettivi dello stesso. I seguenti schemi esemplificativi riassumono sinteticamente i principali contenuti informativi dell'AUI per tipologia di registrazione:

##### 1) operazioni

<i>Tipologia di operazione – data – importo</i> <i>Vers. Contante - GG/MM/AAAA - € 50.000</i>	<i>Intestatario del rapporto</i> <i>Alpha S.p.A.</i>	<i>Soggetto esecutore</i> <i>Cognome/Nome</i>
--	---	--

##### 2) rapporti continuativi

<i>Data apertura - tipologia e num. di rapporto</i> <i>GG/MM/AAAA – conto corrente n° XXXXXX</i>	<i>Intestatario del rapporto</i> <i>Alpha S.p.A.</i>	<i>Delegato ad operare</i> <i>Cognome/Nome</i>
---	---	---

##### 3) legami

<i>Tipo legame – data di decorrenza legame</i> <i>Titolare effettivo – GG/MM/AAAA</i>	<i>Intestatario del rapporto</i> <i>Alpha S.p.A.</i>	<i>Titolare effettivo</i> <i>Cognome/Nome</i>
--	---	--

La scelta di introdurre un'autonoma e specifica tipologia di registrazione consente di trattare i dati del titolare effettivo in modo coerente con le informazioni nominative relative ad altri soggetti già inserite nell'AUI (titolari di rapporto, esecutori che operano per conto di terzi, legali rappresentanti e delegati a operare) evitando, nel contempo, ridondanze informative.

---

<sup>1</sup> Per la definizione del titolare effettivo e per i relativi criteri di individuazione si rimanda rispettivamente all'art. 1, comma 2, lettera u) e all'allegato tecnico del decreto medesimo. I contenuti dell'adeguata verifica sono precisati all'art. 18 mentre l'obbligo di registrazione è disciplinato dagli artt. 36 e 37 del decreto.



### **B. Reti di vendita**

Il provvedimento stabilisce obblighi innovativi di registrazione per l'attività di vendita o collocamento svolta da uno dei destinatari su altrui prodotti/servizi di natura bancaria, finanziaria o assicurativa.

#### Obblighi di registrazione nel previgente regime

Società-prodotto	Società-rete
Nell'AUI della società-prodotto si registrava l'apertura del rapporto continuativo a nome del cliente.	Nell'AUI della società-rete si registrava l'operazione a nome del soggetto che consegnava il mezzo di pagamento utilizzato per sottoscrivere il rapporto continuativo.
Esempio: la società-prodotto registrava, come rapporto continuativo, la sottoscrizione di una polizza vita a nome del contraente, <u>senza</u> l'informazione del connesso flusso finanziario.	La società-rete registrava l'operazione di consegna mezzi di pagamento (l'assegno bancario) utilizzato per la sottoscrizione della polizza a nome del soggetto che consegnava il titolo di credito.

Nel previgente regime gli obblighi di registrazione interrompevano la tracciabilità dei flussi finanziari. Le norme prevedevano un obbligo in capo alla società-prodotto di registrare esclusivamente il rapporto continuativo mentre le società-rete registravano il relativo flusso finanziario. In tal modo si scindevano dati e informazioni attinenti a uno stesso cliente in due AUI separati vanificando la gestione accentrata a fini antiriciclaggio e rappresentando una situazione finanziaria diversa da quella reale. Infatti, il mezzo di pagamento ricevuto dalla società-rete non costituisce un'effettiva attribuzione di disponibilità alla società medesima la quale effettua l'incasso solo allo scopo di trasmettere i fondi alla società prodotto.

#### Obblighi di registrazione nel nuovo regime

Società-prodotto	Società-rete
Nell'AUI della società-prodotto si registrano l'apertura del rapporto continuativo a nome del cliente e tutte le operazioni connesse con il rapporto medesimo.	Per le società-rete non sussiste più alcun obbligo di registrazione per l'operatività svolta per conto di altri destinatari della normativa.
Esempio: la società-prodotto registra la sottoscrizione di una polizza vita a nome del contraente e i relativi flussi finanziari con l'indicazione della causale (fondi utilizzati per la sottoscrizione, riscatto parziale o totale) e l'indicazione dell'eventuale soggetto terzo che ha agito per conto del contraente.	Avviso: sono tuttavia sottoposti a obblighi di registrazione le operazioni effettuate su rapporti incardinati presso le società rete.  Esempio: l'addebito del conto corrente utilizzato per la sottoscrizione della polizza vita va registrato dalla banca (società-rete).

I nuovi obblighi garantiscono maggiore certezza e chiarezza dei criteri di registrazione delle operazioni e dei rapporti continuativi e permettono, nel contempo, una migliore tracciabilità delle movimentazioni dei mezzi di pagamento, anche nell'ottica di sfruttamento delle informazioni da parte delle Autorità investigative.

Ne traggono beneficio soprattutto gli intermediari non bancari (SIM, SGR, SICAV, imprese assicurative) in termini di arricchimento informativo dei propri AUI con probabili riflessi positivi sotto il profilo delle segnalazioni di operazioni sospette. Per agevolare l'applicazione del principio in base al quale le operazioni devono essere registrate dai soggetti cui sono destinate le disponibilità, il provvedimento stabilisce un obbligo di trasmissione dei dati da parte degli intermediari che eseguono l'operazione a quelli che devono effettuare la registrazione nell'archivio unico informatico.

### ***C. Gli ordini di pagamento o di accreditamento***

Per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari sono state, altresì, precisate le regole di registrazione in tema di ordini di accreditamento o di addebitamento. Coerentemente con quanto descritto nel punto precedente, sono stati concentrati gli obblighi di registrazione in capo agli intermediari cui l'ordine è diretto.

Esempio n. 1: ordine di un cliente, rivolto alla propria banca, di trasferire fondi a un soggetto diverso presso una società di intermediazione mobiliare:

Nel previgente regime gli obblighi di registrazione erano incardinati su tre soggetti:

BANCA ORDINANTE	BANCA DELLA SIM	SIM
<b><i>causale:</i></b> bonifico in partenza	<b><i>causale:</i></b> bonifico in arrivo	<b><i>causale:</i></b> bonifico in arrivo
<b><i>intermediario della controparte:</i></b> banca della SIM	<b><i>intermediario della controparte:</i></b> banca "ordinante"	<b><i>titolare:</i></b> cliente SIM (bonifico semplificato)
<b><i>ordinante:</i></b> cliente della banca	<b><i>beneficiario:</i></b> SIM	
<b><i>beneficiario:</i></b> SIM	<b><i>ordinante:</i></b> cliente della banca ordinante	

Con il nuovo regime gli obblighi sono concentrati esclusivamente sugli intermediari da cui provengono ovvero cui sono destinate le disponibilità trasferite:

BANCA ORDINANTE	SIM
<b><i>causale:</i></b> bonifico in partenza	<b><i>causale:</i></b> bonifico in arrivo
<b><i>intermediario della controparte:</i></b> SIM (sede legale)	<b><i>intermediario della controparte:</i></b> filiale della banca "ordinante"
<b><i>ordinante:</i></b> cliente banca "ordinante"	<b><i>beneficiario:</i></b> cliente SIM
<b><i>beneficiario:</i></b> cliente SIM	<b><i>ordinante:</i></b> cliente banca "ordinante"

La banca ove è incardinato il rapporto della SIM non procede ad alcuna registrazione, trattandosi di un rapporto intestato ad un altro destinatario delle normativa per il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del decreto e dell'art. 10 del provvedimento, è previsto l'esonero di registrazione.

Esempio n. 2: ordine di un cliente, rivolto a una SGR, di trasferire fondi a un soggetto diverso presso una società di intermediazione mobiliare:

Nel previgente regime gli obblighi di registrazione erano incardinati su quattro soggetti:

SGR	BANCA DELLA SGR	BANCA DELLA SIM	SIM
<i>causale: bonifico in partenza</i>	<i>causale: bonifico in partenza</i>	<i>causale: bonifico in arrivo</i>	<i>causale: bonifico in arrivo</i>
<i>titolare: cliente SGR</i> <i>(bonifico semplificato)</i>	<i>intermediario della controparte: banca della SIM</i>	<i>intermediario della controparte: banca della SGR</i>	<i>titolare: cliente SIM</i> <i>(bonifico semplificato)</i>
	<i>ordinante: SGR o c/terzi</i> <i>beneficiario: SIM c/terzi</i>	<i>beneficiario: SIM c/terzi</i> <i>ordinante: SGR o c/terzi</i>	

Con il nuovo regime gli obblighi sono concentrati esclusivamente sugli intermediari cui è rivolto l'ordine del cliente:

SGR	SIM
<i>causale: bonifico in partenza</i>	<i>causale: bonifico in arrivo</i>
<i>intermediario della controparte: SIM (sede legale)</i>	<i>intermediario della controparte: SGR (sede legale)</i>
<i>ordinante: cliente SGR</i>	<i>beneficiario: cliente SIM</i>
<i>beneficiario: cliente SIM</i>	<i>ordinante: cliente SGR</i>

In analogia a quanto indicato al punto precedente, le banche ove sono incardinati i rapporti degli intermediari non bancari non procedono ad alcuna registrazione, trattandosi di rapporti intestati ad altri destinatari per i quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del decreto e dell'art. 10 del provvedimento, è previsto l'esonero dalla registrazione.

Modalità innovative di registrazione sono state introdotte per rilevare nell'AUI le seguenti operazioni:

#### **D. Operazioni di tesoreria**

Trattasi di operazioni eseguite da una società che svolge la funzione di effettuare incassi e pagamenti per conto di altre società appartenenti al medesimo gruppo. L'innovazione consiste nella possibilità di registrare nell'AUI operazioni disposte da un diverso soggetto a valere su un rapporto intestato a un'altra società.

Nell'AUI della banca ove è incardinato il rapporto della società "tesoriera" si rilevano i seguenti contenuti informativi nella registrazione:

*causale: bonifico in partenza*

*rapporto: numerazione del rapporto intestato alla società "tesoriera"*

**intermediario della controparte:** intermediario destinatario dei fondi indicato alla società “tesoriera” nell’ordine di pagamento

**ordinante/titolare del rapporto:** società “tesoriera”

**beneficiario:** il soggetto indicato come beneficiario nell’ordine impartito alla società “tesoriera”

**titolare dell’operazione:** la società, appartenente al medesimo gruppo della società “tesoriera”, per conto della quale è stato effettuato il pagamento

#### **E. Operazioni a valere su rapporti intestati a società fiduciarie presso banche e Poste Italiane S.p.A.**

Nell’ipotesi in cui il rapporto intestato alla società fiduciaria si riferisca ad una pluralità di mandati fiduciari, il c.d. “conto omnibus”, l’intermediario ove è incardinato il rapporto della società fiduciaria registra le seguenti informazioni:

**causale:** bonifico in partenza

**rapporto:** numerazione del rapporto intestato alla società fiduciaria

**intermediario della controparte:** intermediario destinatario dei fondi indicato dalla fiduciaria nell’ordine di pagamento

**ordinante/titolare del rapporto:** società fiduciaria

**beneficiario:** il soggetto indicato come beneficiario nell’ordine impartito dalla fiduciaria

**titolare dell’operazione:** il/gli intestatari del mandato fiduciario

Nell’ipotesi in cui il rapporto intestato alla società fiduciaria si riferisca a un solo mandato fiduciario, l’intermediario ove è incardinato il rapporto della società fiduciaria inserisce nell’AUI, oltre all’apertura del rapporto in capo alla società fiduciaria, anche un’autonoma registrazione rappresentativa del legame con il titolare del mandato fiduciario.

In tal modo non è necessario indicare il fiduciante nella registrazione di ogni singola operazione che transita sul rapporto intestato alla società fiduciaria.

#### **F. Operazioni su conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati extracomunitari “non equivalenti”**

In caso di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati extracomunitari il decreto prevede obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela. Tra questi è prevista la possibilità di richiedere all’ente corrispondente i dati dei clienti che hanno utilizzato i conti di corrispondenza per trasferire fondi.

In tal caso nell’AUI della banca residente si registrano i seguenti dati:

**causale:** bonifico in partenza

**rapporto:** numerazione del rapporto intestato all’ente corrispondente extracomunitario “non equivalente”

**intermediario della controparte:** intermediario destinatario dei fondi indicato dall’ente corrispondente extracomunitario “non equivalente”

***ordinante:*** l'ente corrispondente extracomunitario "non equivalente"

***beneficiario:*** il soggetto indicato come beneficiario nell'ordine impartito dall'ente corrispondente extracomunitario "non equivalente"

***titolare dell'operazione:*** cliente dell'ente corrispondente extracomunitario "non equivalente"